



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 137

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 settembre 2023

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni congiunte

4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 19

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 20

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria » 21

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 325

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 327

Plenaria » 328

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35) » 340

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	<i>Pag.</i>	341
<i>Plenaria</i>	»	341
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	»	347
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	348
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	354
<i>Plenaria</i>	»	354
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	»	365
<i>Plenaria</i>	»	365
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	375
<i>Plenaria</i>	»	375
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	»	385
<i>Plenaria</i>	»	385
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	»	391
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	392
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	394

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	396
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	397

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 settembre 2023

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

VERIFICA DEI POTERI

Riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto

Il PRESIDENTE, nel rinviare alla relazione depositata sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'individuazione delle liste ammesse rispetto alle operazioni svolte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale.

Per ciò che concerne i ricorsi di carattere generale si rinvia alla seduta del 16 maggio 2023 in cui tali ricorsi furono o non presi in considerazione o rigettati.

I ricorsi presentati dall'onorevole Della Vedova e dai signori Ferlito, Cavaletto e Massaroni – oltre a lamentare l'incostituzionalità della legge elettorale con argomentazioni identiche al ricorso Besostri già rigettato – chiedono un riconteggio generale delle schede al fine di verificare se la cifra elettorale nazionale conseguita dalla lista +Europa, 810.441 voti, possa superare la soglia del 3 per cento e partecipare così alla ripartizione dei seggi proporzionali. I dati elettorali definitivi riportano per tale lista una cifra elettorale inferiore rispetto ai dati di proclamazione, 805.919 voti, provocando un aumento della distanza dalla soglia del 3 per cento, inizialmente 16.649 voti e attualmente 21.145 voti, rendendo quindi implausibile, rispetto al dato iniziale su cui si basano i ricorsi, un recupero tale da garantire l'accesso al riparto dei seggi.

Pertanto, propone di rigettare i ricorsi presentati dall'onorevole Della Vedova e dai signori Ferlito, Cavaletto e Massaroni e di accertare che le

liste ammesse al riparto proporzionale sono: Movimento 5 Stelle; Azione-Italia viva-Calenda; Fratelli d'Italia; Lega per Salvini premier; Forza Italia; Partito democratico; Alleanza Verdi e Sinistra.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Campania

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), relatrice per la regione Campania, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dalla Segreteria della Giunta non determinano variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Campania non si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Appare opportuno riferire che, in data 26 ottobre 2022, è pervenuto, da parte della signora Stefania Modestino, candidata nel collegio plurinominale Campania 2 per la lista « Azione-Italia Viva-Calenda », un ricorso con il quale si lamenta sostanzialmente un'errata applicazione dell'articolo 83-*bis* della legge elettorale per la Camera sull'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali. Ad avviso della ricorrente, operando in modo scorretto la compensazione tra seggi eccedentari e deficitari e la risoluzione dell'insufficienza di candidati della lista « Movimento 5 Stelle », l'Ufficio regionale avrebbe proclamato l'unico eletto nella regione della lista « Azione-Italia Viva-Calenda » nel collegio plurinominale 1 anziché nel 2, violando in tal modo il principio del rispetto della rappresentanza territoriale e dell'espressione popolare del voto, nonché contravvenendo alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun collegio plurinominale stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, a seguito dell'eventuale slittamento dei seggi del senatore Renzi e della senatrice Gelmini, è stato individuato l'effettivo controinteressato, senatore Lombardo, proclamato in Lombardia, che ha presentato memoria.

In merito a quanto prospettato nel ricorso – che in sostanza contesta il meccanismo della compensazione tra seggi eccedentari e seggi deficitari con il conseguente slittamento dei seggi tra collegi plurinominali all'interno della stessa circoscrizione regionale – si rileva che le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale sono corrette, in virtù dell'ormai consolidata applicazione della normativa elettorale, nonché della giurisprudenza costituzionale maturata su questo specifico profilo della disciplina elettorale.

Si riferisce in particolare alla sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, nella quale si afferma, tra l'altro, che « i deputati eletti nella circoscrizione regionale non sono rappresentanti della regione né

come ente, né come comunità, ma rappresentano l'intera Nazione (articolo 67 Cost.) » e che « i rappresentanti eletti su base territoriale non rinviando ad istanze parziali, ma semplicemente, nel rappresentare politicamente gli uomini e il territorio sul quale vivono, sono "situati" geograficamente ». Ritorna a questo proposito centrale la problematica « degli effetti che l'introduzione di un certo sistema elettorale potrebbe provocare sull'atteggiarsi parlamentare della rappresentanza politica, cioè sul comportamento degli eletti », proprio partendo dalla « pretesa espressa dall'articolo 67 Cost. che i rappresentanti politici siano in via di principio privi di stretti collegamenti con elettori residenti in parti del territorio dello Stato ». Si può quindi concludere che « proprio l'articolo 67 Cost. riconduce ad unità gli atti con cui i diversi collegi elettorali scelgono i singoli parlamentari, facendo delle elezioni un atto di volontà unitario della Nazione nella sua interezza ».

Inoltre, nella sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 si è posto l'accento sull'esigenza di un bilanciamento tra l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale e quella di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'articolo 48 della Costituzione.

Il disposto di cui all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conclusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale. L'articolo 56, quarto comma, della Costituzione non è preordinato a garantire la rappresentanza dei territori in sé considerati (sentenza n. 271 del 2010), ma, come si è detto, tutela la distinta esigenza di una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale: la Camera (come del resto il Senato) resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (articolo 67 della Costituzione), e la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie parti del territorio.

Si sofferma quindi sulle diverse fasi seguite nell'applicazione delle disposizioni del sistema elettorale: la lista « Azione-Italia Viva-Calenda », assegnataria di un seggio per la parte proporzionale, non avendo ottenuto seggi in nessuno dei due collegi interessati né tramite numeri interi né mediante la graduatoria dei resti decimali, è risultata lista deficitaria.

Pertanto, l'Ufficio elettorale, nel rispetto della normativa elettorale, ha sottratto un seggio alla lista eccedentaria per assegnarlo alla lista deficitaria nel collegio in cui questa lista abbia ottenuto i maggiori resti, a prescindere dal fatto che in tale collegio si sia già raggiunto il numero totale di seggi assegnati *ex ante* con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2022, che determina la ripartizione dei seggi tra i vari collegi plurinominali.

Nel caso di specie, come evidente dai prospetti contenuti nel ricorso, il seggio spettante nella circoscrizione campana alla lista « Azione-Italia Viva-Calenda » è stato quindi (correttamente) attribuito nel collegio « Campania P01 » in quanto in tale collegio la lista otteneva un resto di 0,346209962, maggiore di quello ottenuto nel collegio « Campania P02 », pari a 0,288909565. Tale attribuzione risulta confermata dai dati rettificati dopo i controlli della Giunta.

Peraltro, il meccanismo della compensazione tra le liste è stato applicato in diverse circoscrizioni regionali sia nella scorsa legislatura – nella quale, nel respingere, con motivazioni analoghe, ricorsi elettorali sostanzialmente assimilabili a quello in esame, questa Giunta considerò tale meccanismo pienamente legittimo e correttamente applicato dagli Uffici elettorali regionali (seduta del 21 dicembre 2021) – sia nell’attuale legislatura (nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto in cui non sono stati depositati ricorsi elettorali attinenti a questo specifico profilo della normativa elettorale).

Per le ragioni esposte, pertanto, ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi, vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell’individuazione delle liste ammesse al riparto, propone quindi la convalida dei seguenti senatori: Vincenza Aloisio, Anna Bilotti, Susanna Lina Giulia Camusso, Gianluca Cantalamessa, Maria Domenica Castellone, Francesco Castiello, Giulia Cosenza, Raffaele De Rosa, Dario Franceschini, Antonio Iannone, Ada Lopreiato, Domenico Matera, Orfeo Mazzella, Luigi Nave, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Matteo Renzi e Francesco Silvestro.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda che la questione della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari con il conseguente slittamento dei seggi tra diversi collegi plurinominali all’interno della stessa circoscrizione regionale è stata ampiamente dibattuta nella scorsa legislatura nella quale la Giunta ritenne illegittimo l’operato di una Corte d’Appello, la quale, a differenza di tutte le altre, non tenne conto di questo meccanismo. Le conclusioni della Giunta in ordine alla illegittimità delle operazioni elettorali compiute da quell’Ufficio elettorale furono poi confermate anche da parte dell’Assemblea.

Inoltre, il meccanismo suddetto risulta ampiamente applicato anche nella assegnazione dei seggi all’interno dei Consigli regionali e, in generale, se ne è riconosciuta la legittimità e la correttezza ogniqualvolta si è di fronte ad una ripartizione dei seggi che si basa sulla graduatoria delle parti decimali.

In un precedente isolato da parte della giurisprudenza amministrativa si contestò la legittimità dello slittamento dei seggi nell’ambito delle elezioni del Parlamento europeo; tuttavia, questa decisione, peraltro non in linea con la stessa giurisprudenza costituzionale, si atteneva al caso specifico delle elezioni del Parlamento europeo nelle quali sono presenti di-

verse circoscrizioni e non una ripartizione per collegio, come accade invece nel vigente sistema elettorale nazionale.

Per le ragioni esposte, nel ritenere pienamente condivisibili le conclusioni formulate dalla relatrice che ha correttamente richiamato le disposizioni di legge, la giurisprudenza costituzionale e i precedenti maturati su questo aspetto, annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Fratelli d'Italia.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti. Non partecipano al voto il Presidente e il senatore Rastrelli, in quanto eletti nella regione.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Nel rinviare alla relazione depositata, il relatore per la regione Friuli-Venezia Giulia, senatore RASTRELLI (*FdI*), rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Luca Ciriani, Marco Dreosto, Tatiana Rojc e Francesca Tubetti.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Liguria

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), relatore per la regione Liguria, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Liguria non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Lorenzo Basso, Gianni Berrino, Roberto Menia, Luca Pirondini e Stefania Pucciarelli.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Marche

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la regione Marche, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate

ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Marche non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Guido Castelli, Roberto Cataldi, Antonio De Poli, Elena Leonardi e Alberto Losacco.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Puglia

Nel rinviare alla relazione depositata, la relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Puglia non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Francesco Boccia, Dario Damiani, Anna Maria Fallucchi, Giovanbattista Fazzolari, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Gisella Naturale, Vita Maria Nocco, Matteo Salvini, Francesco Paolo Sisto, Antonio Salvatore Trevisi, Valeria Valente e Ignazio Zullo.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Toscana

Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore per la regione Toscana, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta, non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Toscana non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Claudio Borghi, Susanna Donatella Campione, Iaria Cucchi, Silvio Franceschelli, Maria-

stella Gelmini, Patrizio Giacomo La Pietra, Ettore Antonio Licheri, Paolo Marcheschi, Dario Parrini, Simona Petrucci, Manfredi Potenti e Ylenia Zambito.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti. Non partecipano al voto i senatori Cucchi e Potenti, in quanto eletti nella regione.

Regione Veneto

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), relatrice per la regione Veneto, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta, non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Veneto non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Bartolomeo Amidei, Anna Maria Bernini, Mara Bizzotto, Luca De Carlo, Aurora Florida, Matteo Gelmetti, Barbara Guidolin, Beatrice Lorenzin, Andrea Martella, Andrea Ostellari, Daniela Sbröllini, Raffaele Speranzon, Erika Stefani, Paolo Tosato, Adolfo Urso e Pierantonio Zanettin.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti. Non partecipa al voto la senatrice Stefani, in quanto eletta nella regione.

Regione Abruzzo

Il senatore BALBONI (*FdI*), relatore per la regione Abruzzo, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta, non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Abruzzo non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Gabriella Di Girolamo, Michele Fina, Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Basilicata

Il senatore MAFFONI (*FdI*), relatore per la regione Basilicata, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati

elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta, non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Basilicata non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Gianni Rosa e Mario Turco.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Calabria

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), relatore per la regione Calabria, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dalla Segreteria della Giunta non determinano variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Calabria non si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Si rende opportuno segnalare che, in data 21 ottobre 2022, è pervenuto, da parte della signora Maria Saladino (candidata per la lista Movimento 5 Stelle) un ricorso avverso la proclamazione, nel Collegio uninominale U01, del senatore Ernesto Rapani (candidato della coalizione Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia, Lega per Salvini Premier, Noi Moderati/Lupi - Toti - Brugnaro - Udc).

Il citato ricorso contesta sostanzialmente la candidabilità, l'eleggibilità e la compatibilità del candidato eletto per vicende inerenti al fallimento di una società (della quale quest'ultimo risulta liquidatore ed in precedenza amministratore unico e proprietario in quota), nonché per false dichiarazioni sulla sua incensuratezza all'atto dell'accettazione della candidatura.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri è stato individuato il controinteressato, senatore Rapani, che ha presentato una memoria in cui si fa presente che a suo carico non risultano pronunciate, allo stato, condanne penali definitive per una delle fattispecie penali indicate, non sussistendo pertanto le condizioni richieste per configurare una sua incandidabilità originaria o sopravvenuta, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 235 del 2012.

Pertanto, allo stato ed in assenza di ulteriori elementi, poiché non ricorrono le condizioni per la sussistenza dei richiamati profili di incandidabilità alla carica elettiva, il relatore reputa il ricorso infondato e ne propone il rigetto, dichiarando conseguentemente assorbito o rigettato qualsiasi altro motivo (o istanza) comunque avanzato.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone la convalida dei seguenti senatori:

Nicola Irto, Tilde Minasi, Mario Occhiuto, Fausto Orsomarso, Ernesto Rapani e Roberto Maria Ferdinando Scarpinato.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica sulle proposte formulate dal relatore, rileva l'assoluta infondatezza del ricorso elettorale e la vera e propria aggressione politica che il senatore Rapani ha subito per effetto delle doglianze sostenute dalla ricorrente. Appare altresì grave che gli attacchi nei confronti del senatore Rapani siano stati ripresi da vari organi di stampa e che le circostanze – a carico dello stesso senatore – del tutto destituite di ogni fondamento sono state poi riproposte dalla candidata che ha avanzato il ricorso elettorale.

Il senatore Rapani ha peraltro depositato, come previsto dalla legge, un certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, dai quali si evince chiaramente l'assenza di ogni condizione che potesse dare luogo a profili di incandidabilità originaria o sopravvenuta, come peraltro certificato nel verbale elettorale dalla stessa Corte d'Appello competente.

Interviene incidentalmente la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) per evidenziare che le pronunce della Giunta hanno ad oggetto la sussistenza o meno di determinate condizioni o requisiti prescritti dalla legge per quanto concerne l'eleggibilità e la candidabilità dei senatori. Ogni altro rilievo od osservazione sono da considerarsi di carattere strettamente politico.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti, con l'astensione della senatrice Damante.

Regione Lazio

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatore per la regione Lazio, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione. Dà inoltre conto delle sostituzioni intervenute a seguito della scomparsa dei compianti senatori Astorre e Augello.

Per la regione Lazio non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Giulia Bongiorno, Nicola Calandrini, Peppe De Cristofaro, Cecilia D'Elia, Andrea De Priamo, Claudio Durigon, Claudio Fazzino, Maurizio Gasparri, Alessandra Maiorino, Lavinia Mennuni, Ester Mieli, Andrea Paganella, Raffaella

Paita, Stefano Patuanelli, Cinzia Pellegrino, Marco Scurria, Filippo Sensi e Marco Silvestroni.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti. Non partecipa al voto il senatore Maffoni, eletto nella regione.

Regione Lombardia

La senatrice AMBROGIO (*Fdi*), relatrice per la regione Lombardia, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Lombardia non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi, la vacanza del seggio nel collegio uninominale 6 e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Alessandro Alfieri, Renato Ancorotti, Alberto Barachini, Alfredo Bazoli, Stefano Borghesi, Alessio Butti, Roberto Calderoli, Maria Cristina Cantù, Gian Marco Centinaio, Daniela Garnero Santanchè, Ignazio La Russa, Marco Lombardo, Gianpietro Maffoni, Tino Magni, Simona Flavia Malpezzi, Paola Mancini, Bruno Marton, Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Alessandro Morelli, Adriano Paroli, Daisy Pirovano, Isabella Rauti, Massimiliano Romeo, Licia Ronzulli, Elena Sironi, Sandro Sisler, Cristina Tajani, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata e Giusy Versace.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti. Non partecipano al voto i senatori Bazoli e Paroli, in quanto eletti nella regione.

Regione Molise

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la regione Molise, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dalla Segreteria della Giunta non determinano variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Molise non si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Si fa presente che, in data 21 ottobre 2022, è pervenuto, da parte della signora Maria Del Mirto, candidata della lista « Movimento 5 Stelle » nel Collegio plurinominale Molise 1, un ricorso avverso la proclamazione, nello stesso Collegio, del senatore Costanzo Della Porta, can-

didato nella lista « Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni », per motivi afferenti all'applicazione del calcolo elettorale prescritto dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri è stato individuato il controinteressato, senatore Della Porta che ha presentato memoria.

In estrema sintesi la signora Del Mirto – poiché per il Molise è previsto un solo Collegio uninominale e l'articolo 57 della Costituzione prevede che tale regione abbia soltanto due senatori – ritiene che, assegnato il seggio nella parte uninominale, l'altro seggio nella parte plurinominale avrebbe dovuto essere attribuito su base proporzionale e secondo la determinazione dei voti delle singole liste e non delle coalizioni o singole liste concorrenti all'uninominale. Sotto altro profilo, la ricorrente adombra la violazione, da parte della lista « Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni », delle norme relative alle pari opportunità di accesso alle cariche elettive.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'Ufficio elettorale regionale ha applicato correttamente la normativa elettorale nell'assegnare l'unico seggio plurinominale del Molise: in primo luogo alla coalizione di centro destra che ha conseguito una cifra elettorale regionale superiore a quella della lista Movimento 5 Stelle; in secondo luogo, all'interno della coalizione di centro destra, alla lista Fratelli d'Italia che ha una cifra elettorale regionale superiore a quelle delle altre liste ammesse al riparto.

Sotto il profilo dell'alternanza di genere, in deroga alla previsione che stabilisce un minimo di due candidati per ogni collegio plurinominale, esprimendo questa regione un unico eletto nel collegio plurinominale, è stabilito che le liste di candidati siano composte da un solo candidato (comma 4 del citato articolo 9). La norma non dà indicazioni sull'alternanza di genere dei candidati in questo caso particolare, trattandosi appunto di presentare un unico nome, neanche in riferimento alle liste collegate in una coalizione.

Parimenti non fondata risulta quindi l'ulteriore osservazione della ricorrente sul mancato rispetto della misura massima del 60 per cento nella rappresentanza dei due generi nella posizione di capolista, prevista dal citato articolo 9 che si riferisce alle singole liste nel complesso delle candidature a livello regionale. L'Ufficio elettorale regionale ha pertanto correttamente effettuato i controlli sulle candidature ai sensi degli articoli 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 22 della legge n. 361 del 1957 recanti le norme per l'elezione rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

In seguito alle esposte considerazioni, data la sua infondatezza, la relatrice propone di respingere il ricorso presentato dalla candidata Del Mirto.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Costanzo Della Porta e Claudio Lotito.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto da parte della propria parte politica, reputa condivisibili le conclusioni avanzate dalla relatrice su un ricorso elettorale evidentemente bislacco e del tutto avulso dalla corretta applicazione della normativa elettorale, che prevede di tener conto in primo luogo del numero dei voti riportati da ciascuna coalizione e poi successivamente di ripartire i seggi, all'interno della coalizione, alle liste che hanno conseguito il maggiore consenso elettorale. È del tutto pacifico che nella regione Molise la coalizione di centro-destra è risultata prevalente e che al suo interno la lista Fratelli d'Italia abbia riportato un numero di voti superiore alle altre liste della coalizione.

Anche gli ulteriori rilievi che la ricorrente prospetta sul mancato rispetto delle disposizioni sull'alternanza di genere all'interno delle liste dei candidati sono del tutto infondate, in ragione della peculiarità della regione Molise che elegge un solo senatore nel collegio plurinomiale.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti. Non partecipa al voto il senatore Della Porta, in quanto eletto nella regione.

Regione Sardegna

Nel rinviare alla relazione depositata, il relatore per la Sardegna, senatore DELLA PORTA (*FdI*), rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Sardegna non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Sabrina Licheri, Marco Meloni, Marcello Pera, Giovanni Satta e Antonella Zedda.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Piemonte

La senatrice DAMANTE (*M5S*), relatrice per la regione Piemonte, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Piemonte non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Paola Ambrogio, Giorgio Maria Bergesio, Enrico Borghi, Massimo Garavaglia, Andrea Giorgis, Lucio Malan, Gaetano Nasti, Elisa Pirro, Roberto Rosso, Anna Rossomando, Giorgio Salvitti, Ivan Scalfarotto, Francesco Verducci e Paolo Zangrillo.

La Giunta approva, con l'astensione dei senatori Salvitti e Ambrogio, eletti nella regione.

Regione Sicilia

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore per la regione Sicilia, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Sicilia non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Dolores Bevilacqua, Carmela Bucalo, Carlo Calenda, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Concetta Damante, Barbara Floridia, Annamaria Furlan, Antonino Germanà, Pietro Loreface, Dafne Musolino, Nello Musumeci, Antonio Nicita, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvatore Sallemi e Daniela Ternullo.

La Giunta approva, con l'astensione della senatrice Damante, eletta nella regione.

Regione Umbria

Il senatore MAFFONI (*FdI*), relatore per la regione Umbria, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Umbria non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Antonio Guidi, Walter Verini e Francesco Zaffini.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Valle d'Aosta

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), relatore per la regione Valle d'Aosta, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Valle d'Aosta non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico della senatrice proclamata.

Vista la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, il relatore propone pertanto la convalida della senatrice Nicoletta Spelgatti.

La Giunta approva, con l'astensione della senatrice Spelgatti, eletta nella regione.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 19 settembre 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente
della 4^a Commissione del Senato*
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI TERNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI ENEL, SVIMEZ E ISTAT SUL DOC. XIII, N. 1 (RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2023)

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 19 settembre 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente
della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11,30

(sospensione dalle ore 10,30 alle 10,40)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI SAVE THE CHILDREN, DELLA FONDAZIONE MIGRANTES/CEI, DELLA CARITAS ITALIANA, DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO E DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 63 (COMPITI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) E DI RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO, DEL FORUM PER IL TERZO SETTORE, DI FISH ONLUS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP), DI ANGLAT (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI TRASPORTI), DI FAND (FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ), DI ISTAT E DI OSPERDI (OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA DISABILITÀ) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITÀ)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 19 settembre 2023

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente FAZZONE comunica che sono stati presentati 549 emendamenti e 6 ordini del giorno, nonché 6 subemendamenti all'emendamento 13.0.1000 del Governo, pubblicati in allegato.

Dà conto, altresì, della presentazione degli emendamenti 3.2 (testo 2), 3.3 (testo corretto), 24.5 (testo 2), 24.6 (testo corretto) e 26.5 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Domanda infine se vi siano senatori interessati a intervenire in sede di discussione generale.

Interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), osservando che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite si presenta, di fatto, come un testo *omnibus*, al cui interno figurano disposizioni molto eterogenee. Sembrerebbe inoltre, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa,

che il Governo abbia già allo studio degli emendamenti modificativi dei primi due articoli del provvedimento.

L'articolato presenta, comunque, numerosi profili di criticità. Per quanto attiene al settore dei trasporti, spicca innanzitutto l'intervento volto a tutelare gli abitanti delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) contro i recenti rincari dei biglietti aerei. Le disposizioni in materia, tuttavia, a fronte di incrementi che la relazione illustrativa indica essere stati mediamente fino al 70 per cento, pongono un divieto che opera in presenza di un prezzo superiore al 200 per cento. Da un lato non si comprende perché non sia stata fissata una soglia più bassa, dall'altro si fa riferimento come parametro al prezzo medio fissato dagli stessi operatori. Stante quanto precede, il Gruppo del Partito democratico ha presentato una serie di emendamenti volti ad inquadrare più correttamente la questione nell'ambito degli oneri di servizio pubblico di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, individuando, altresì, il fondo da rifinanziare ai fini della necessaria copertura.

Sempre in relazione al settore dei trasporti, emerge anche la particolare drammaticità dello stato in cui versa il sistema aeroportuale della Sicilia, e l'aeroporto di Catania in particolare, a cui, del pari, si cerca di fare fronte con specifiche proposte emendative volte ad inquadrare la questione nell'ambito delineato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Il testo del decreto-legge non sembra peraltro affrontare correttamente la questione del servizio taxi, limitandosi ad incrementare le licenze temporanee senza definire puntualmente i soggetti che erogano e che ricevono le medesime licenze, con il rischio, emerso nel corso delle audizioni, di allargare il mercato anche ad operatori non rientranti nella figura tipo del taxista. Ulteriori emendamenti, pertanto, mirano a regolamentare razionalmente la questione, offrendo un approccio più strategico e prospettico.

Con riferimento alla delicata tematica della tassazione degli extra profitti delle banche, l'oratore, dopo aver posto l'accento sulle criticità sottolineate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia, osserva che si dovrebbe prevedere la possibilità volontaria per le banche di poter versare ad un fondo *ad hoc* la medesima quota che deriverebbe dal prelievo incrementata del 20 per cento ma con la possibilità di spalmarla in due anni, sottraendola da una parte al regime della fiscalità in sé e dall'altra identificando quali sono gli utilizzi di questi proventi. La tematica, in ogni caso, meriterebbe una riflessione più ampia rispetto all'urgenza sottesa ad un decreto-legge.

Con riferimento ai contenuti dell'emendamento 13.0.1000 del Governo, che riproduce il contenuto del decreto-legge recante disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, osserva che il testo appare in sé di difficile se non impossibile comprensione e diventa intelleggibile solo alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recentemente adottato dallo stesso Governo. Soltanto dalla lettura di questo secondo atto, infatti, è possibile circoscrivere puntualmente l'intervento, avente ad oggetto la rete di Te-

lecom Italia. Nel dettaglio, si prevede la vendita di parte di essa ad un fondo estero senza specificare se sarà possibile avere poi un'aggregazione delle reti.

Sarebbe allora opportuno che le delicate questioni della separazione verticale tra reti e servizi e dell'aggregazione di tutte le reti esistenti (incluse quelle private) confluiscono in un progetto organico di politica industriale e sotto questo profilo il Gruppo del Partito democratico ha presentato altresì un emendamento che interpreta la separazione fra rete e servizi come uno specifico rimedio in chiave *antitrust*.

Ad avviso della senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), il provvedimento iscritto all'ordine del giorno abbraccia molte tematiche cruciali (che spaziano dagli extra profitti delle banche alla disciplina del superbonus), che meriterebbero un'istruttoria ben più approfondita rispetto a quella che appare possibile svolgere nell'ambito dell'esame di un provvedimento di urgenza.

L'articolato, peraltro, presenta numerosi profili di criticità, tra cui spiccano gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni non adeguatamente ponderate e in ordine ai quali lo stesso Governo, secondo quanto è possibile comprendere dalle anticipazioni di stampa, sembrerebbe in procinto di predisporre modifiche che vanno nel senso auspicato dalle compagnie aeree, nei confronti delle quali la maggioranza si era espressa criticamente durante le audizioni.

Conclude ponendo nuovamente l'accento sull'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame delle tematiche sottese al provvedimento.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si pone criticamente sugli interventi decisi dal Governo in relazione alla disciplina del superbonus edilizio, che rischiano di impattare negativamente sia sulle imprese (con conseguenti e negativi riflessi di natura occupazionale), sia sugli utenti (si affronta infatti nel decreto la questione relativa alle unità unifamiliari non dettando – incomprensibilmente – alcuna disposizione relativamente a tutti quei condomìni che erano in regola al 23 novembre 2022). Inoltre, il pur condivisibile intervento sugli extra profitti delle banche poteva essere meglio affrontato nell'ambito del provvedimento sulla delega fiscale.

L'oratore esprime perplessità anche sulle disposizioni relative al servizio taxi (che dovrebbero prevedere adeguata tutela per coloro che, ad oggi, hanno sostenuto i costi per ottenere le licenze) e sull'emendamento 13.0.1000 (le cui disposizioni non appaiono riconducibili a nessuna strategia economica).

La senatrice NATURALE (*M5S*) si sofferma sui contenuti degli articoli 10 e 12 del provvedimento, che non prevedono idonee misure di sostegno per i viticoltori nonostante la grave crisi attraversata dalla categoria (relativamente alla produzione sia di uve da vino che di uve da tavola).

Nel porre l'accento su di una specifica proposta emendativa presentata dalla propria parte politica (a firma del senatore Turco e volta a pre-

venire inopportuni fenomeni speculativi sui prezzi), auspica infine che il Governo ponga adeguata attenzione alla problematica poc'anzi evocata.

Il presidente FAZZONE constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene la senatrice SIRONI (M5S), dichiarando di aggiungere la propria firma agli emendamenti 13.6 e 13.7.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) sottolinea l'inopportunità di procedere all'illustrazione degli emendamenti in assenza del rappresentante del Governo.

L'oratore chiede, altresì, delucidazioni sul prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente FAZZONE, nell'osservare che l'arrivo di un rappresentante del Governo dovrebbe essere comunque imminente, precisa che la Presidenza delle Commissioni riunite è in costante interlocuzione con il Governo per conoscere con precisione i tempi in cui lo stesso potrà rendere i prescritti pareri sugli emendamenti.

Nel frattempo si potrebbe procedere con l'illustrazione delle proposte, restando fermo l'auspicio che il Governo possa esprimere i propri pareri già a partire dalla giornata di domani.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) ribadisce le proprie perplessità.

Ad avviso della senatrice DI GIROLAMO (M5S), l'illustrazione degli emendamenti dovrebbe quanto meno essere preceduta dalla pronuncia della Presidenza su eventuali improponibilità.

Il presidente FAZZONE, nel ricordare che la prassi consolidata prevede che la pronuncia della Presidenza su eventuali improponibilità abbia luogo posteriormente all'illustrazione degli emendamenti, si riserva comunque di valutare la richiesta formulata dalla senatrice Di Girolamo.

Propone quindi una breve sospensione della seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

Il presidente FAZZONE, riscontrando la perdurante assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

(al testo del decreto-legge)

G/854/1/8 e 9

SABRINA LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854);

premessò che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e

costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

G/854/2/8 e 9

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854);

premesso che:

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;

considerato che:

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia stra-

tegica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la

realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

ritenuto che:

le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie

strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

G/854/3/8 e 9

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante « disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici » (A.S. 854);

premesso che:

l'articolo 10 del citato decreto-legge reca misure urgenti nel settore della pesca volte al contenimento della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*);

considerato che:

il granchio blu o granchio reale blu è una specie aliena per il Mar Mediterraneo, originaria delle coste atlantiche dell'America, che raggiunge anche il chilo di peso. Nel territorio nazionale, la detta specie si sta espandendo in maniera incontrollata nei fondali della costa Adriatica oltre che nelle lagune, sterminando vongole veraci, cozze, uova e larve di pesci, altri pesci e molluschi;

secondo quanto evidenziato dalle organizzazioni di settore, il fenomeno sta assumendo le proporzioni di una vera e propria « calamità naturale », con nefaste conseguenze per numerose imprese operanti nel settore, oltre che dal punto di vista della conservazione della biodiversità acquatica locale;

l'arrivo del menzionato crostaceo predatore rappresenta solo l'ultimo esempio di specie aliene che occupano copiosamente le acque nazionali per effetto dei cambiamenti climatici e del connesso surriscaldamento delle temperature, causando ingenti danni sul piano ambientale, paesaggistico ed economico,

impegna il Governo a:

a) avviare, attraverso la collaborazione delle Università, delle Autorità e degli Enti differentemente coinvolti, specifici progetti di studio e di ricerca sulla specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) al fine di porre in essere le più efficaci strategie di contrasto alla relativa diffusione, nel rispetto degli equilibri ambientali e della biodiversità degli ecosistemi acquatici;

b) definire, approvare e attuare, in sinergia con le regioni e le province autonome nonché con le Autorità e gli Enti interessati, un piano per il controllo e di progressiva riduzione numerica del granchio blu sul territorio nazionale.

G/854/4/8 e 9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »;

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per « grandi programmi d'investimento esteri » si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE « Habitat » e della Direttiva 2009/147/CEE « Uccelli » rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE « Habitat » e della

Direttiva 2009/147/CEE « Uccelli » o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

G/854/5/8 e 9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area « *ex Whirlpool* » della zona Napoli Nord;

come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'*ex* sito Whirlpool;

alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati *ex Whirlpool* con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;

medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidavano gli impianti *ex Whirlpool*, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;

i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;

è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;

nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area « *ex Whirlpool* » della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.

G/854/6/8 e 9

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premesso che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione « Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale », vi è l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

la domanda di servizi *internet* da parte di imprese, Pubblica amministrazione e cittadini è in forte crescita;

è necessario promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un contributo a carico dei soggetti che offrono, attraverso la rete *internet*, servizi, contenuti e applicazioni di tipo « *rich media* », responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici

e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, da destinare agli investimenti per l'adeguamento delle reti alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione.

Art. 01.

01.1

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Bonus carburanti)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

01.2

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Bonus sociale luce e gas)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici

economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023. ».

01.3

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici". ».

01.4

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

01.5

MIRABELLI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, MISIANI

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre

1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

01.6

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Misure per l'adeguamento dei canoni di locazione in caso di inflazione)

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento. ».

01.7

MANCA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, MISIANI, MIRABELLI, NICITA

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole:

“30 settembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

Art. 1.

1.1

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.2

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « le isole » aggiungere, in fine, le seguenti: « con i territori geograficamente svantaggiati ».

1.3

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: « durante » inserire le seguenti: « ovvero verso ».

1.4

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.5

SABRINA LICHERI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo, praticata nell'anno precedente. ».

1.6

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: « 200 » con la seguente: « 50 ».

1.7

SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 3, dopo le parole: « pregiudizio al comportamento economico per l'utente » aggiungere le seguenti: « nonché l'applicazione di tariffe maggiorate nei casi in cui l'utente si avvalga di soggetti terzi per la prenotazione. ».

1.8

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compa-

gnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria ».

1.9

NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Belini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 da stanziare a tal fine. ».

1.10

NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per

categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

1.11

FINA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia”. ».

Art. 2.

2.1

Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dal-

l'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197. ».

2.0.1

SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera *b*), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età.”. »

2.0.2

NICITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge

29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto. ».

2.0.3

IRTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della regione Siciliana e della regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto. ».

2.0.4

NICITA, MARTELLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

2.0.5

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, NICITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« **Art. 2-bis.**

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." ».

Art. 3.

3.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

« **Art. 3.**

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'articolo 10-bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) del de-

creto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.

2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'articolo 10-bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera *m*) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura "*de minimis*".

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.”;

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: “apposita commissione regionale” sono inserite le seguenti: “, con cadenza, di norma, mensile,”;

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) è soppressa. »

3.2 (testo 2)

PAITA, FREGOLENT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio ».

3.2

PAITA, FREGOLENT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla

legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio ».

3.3 (testo corretto)

NICITA, MARTELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* « Nelle more della ricognizione » *fino a:* « 10 febbraio 2019, n. 12, » *con le seguenti:* « Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge. »;

b) *sostituire le parole da:* « i comuni » *fino a:* « dalla medesima legge n. 21 del 1992 » *con le seguenti:* « All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. ».

3.3

NICITA, MARTELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* « Nelle more della ricognizione » *fino a:* « 10 febbraio 2019, n. 12, » *con le seguenti:* « Al fine di far fronte alle

carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge. »;

b) *sostituire le parole da: « i comuni » fino a: « dalla medesima legge n. 21 del 1992 » con le seguenti: « All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 2022. ».*

3.4

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: « possono rilasciare » con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano »;*

2) *sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: « La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente*

data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9. »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il comune emittente le rietende ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione è di pertinenza del Comune. »;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge. »;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* « vincitori del concorso di cui al comma 3 » *con le seguenti:* « che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2 »;

e) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« 7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. »;

f) *al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

« a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* “presso la sede o la rimessa” *sono abrogate;*

2) *il comma 2 è abrogato.*

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed

i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m*) punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *g*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.”;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-*bis*. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-*ter*. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza”.

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture miranti alla riduzione dell'inquinamento;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale.”.

d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: “sono riferite ad un singolo veicolo o natante” sono sostituite dalle seguenti: “sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza”;

2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “di cui al comma 1”;

e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

“1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad esser determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva”;

2) *al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:* “Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi”;

3) *dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

“4-bis. Il pagamento del servizio deve esser sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può esser disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-ter. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta.”;

f) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

“9-bis. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requi-

siti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

9-ter. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni." ».

3.5

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: « licenze aggiuntive », aggiungere le seguenti: « , non cedibili a terzi, ».

3.6

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale »;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. »;*

3) *al terzo periodo, dopo le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate, » aggiungere le seguenti: « previa procedura selettiva, »;*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006,*

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. »;

c) *al comma 9, lettera a), capoverso « 5-quater » aggiungere in fine le seguenti parole: « anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio ».*

3.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. »;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. »;*

3) *al terzo periodo, dopo le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate, » inserire le seguenti: « previa procedura selettiva, ».*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. »*

c) *al comma 9, lettera a), capoverso « 5-quater », dopo le parole: « nei turni dichiarati », inserire le seguenti: « anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e*

utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio ».

3.8

FREGOLENT

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale »;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* « Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. »;

3) *al terzo periodo, dopo le parole:* « Le predette licenze possono essere rilasciate, » *aggiungere le seguenti:* « previa procedura selettiva, »;

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. »;

c) *al comma 9, lettera a), al capoverso « 5-quater », dopo le parole:* « nei turni dichiarati » *aggiungere le seguenti:* « anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio ».

3.9

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.10

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » con le seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza ».

3.11

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » con le seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza ».

3.12

SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma. »;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.";

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano.";

ii) al comma 6 le parole da: "o in qualità di dipendente" fino a: "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.";

d) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e de-

vono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.”;

e) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli.” ».

3.13

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma »;

b) *al comma 9, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« *b)* all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo".

b-ter) all'articolo 6:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano";

2) al comma 6, le parole da: "o in qualità di dipendente" fino a: "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo";

b-quater) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli" ».

3.14

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I comuni possono rilasciare su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, nonché per sostenere eventuali nuove condizioni contrattuali degli operatori con soggetti pubblici e /o privati. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Costituirà titolo preferenziale per il rilascio il possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno una autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, a prescindere dal comune che l'abbia rilasciata. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che assumano lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, assunti a seguito del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma. »;

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "che ha rilasciato l'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "In caso di autorizzazioni in più comuni, il vettore ha l'obbligo di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione

di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo”;

c) all'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano”;

d) all'articolo 6, comma 6, le parole da: “o in qualità di dipendente” fino a: “del dipendente medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.”;

e) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.”;

f) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività non ha limiti territoriali se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La pre-

notazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli.” ».

3.15

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Nelle more dell’istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni che abbiano già istituito un registro informatico delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, possono, in deroga a quanto previsto dal comma 6, rilasciare nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio”. ».

3.16

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 10 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La predetta percentuale potrà essere estesa tramite scorrimento della graduatoria di un ulteriore 10 per cento qualora, trascorsi sei mesi dalla messa in servizio delle licenze rilasciate e adottate appieno le misure di cui al comma 1 e al successivo comma 9 del presente articolo, le autorità competenti ne ravvisino la comprovata necessità a seguito di persistente domanda del servizio non adeguata-

mente soddisfatta. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂. ».

3.17

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m*), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera *m*) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 15 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La predetta percentuale potrà essere estesa tramite scorrimento della graduatoria di un ulteriore 5 per cento qualora, trascorsi sei mesi dalla messa in servizio delle licenze rilasciate e adottate appieno le misure di cui al comma 1 e al successivo comma 9 del presente articolo, le autorità competenti ne ravvisino la comprovata necessità a seguito di persistente domanda del servizio non adeguatamente soddisfatta. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂. ».

3.18

NICITA, MARTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « in deroga alla » con le seguenti: « nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;*

b) *dopo le parole: « a incrementare » aggiungere le seguenti: « previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea »;*

c) *sostituire le parole: « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate » con le seguenti: « secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti. ».*

3.19

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « , in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, ».

3.20

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « al 20 per cento » con le seguenti: « al 10 per cento ».

3.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂ » inserire le seguenti: « , con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici. ».

3.22

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂ » inserire le seguenti: « , con priorità per i veicoli elettrici. ».

3.23

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma. ».

3.24

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma. ».

3.25

MATERA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « della licenza » inserire le seguenti: « di cui al comma 2 ».

3.26

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « per l'esercizio del servizio di taxi, » aggiungere le seguenti: « che in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo rilevato dai dati dei trasferimenti di licenza forniti dall'Agenzia delle Entrate. »*

b) *al sesto periodo, dopo le parole: « destinati integralmente, » aggiungere le seguenti: « esenti da tassazione ».*

3.27

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « per l'esercizio del servizio di taxi, » aggiungere le seguenti: « che in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo rilevato dai dati dei trasferimenti di licenza forniti dall'Agenzia delle Entrate. » e al sesto periodo, dopo le parole: « destinati integralmente, » aggiungere le seguenti: « esenti da tassazione ».

3.28

DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere le parole « Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto ».

3.29

DI GIROLAMO

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.30

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ».

3.31

DI GIROLAMO

Al comma 4, sostituire le parole: « ai fini dell'acquisto dei veicoli » con le seguenti: « ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine ».

3.32

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: « ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂ » inserire le seguenti: « , con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici, ».

3.33

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: « ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂ » inserire « , con priorità per i veicoli elettrici, ».

3.34

MATERA

Al comma 4 e al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: « dai provvedimenti attuativi » con le seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi ».

3.35

DI GIROLAMO

Al comma 5, sostituire le parole: « per l'acquisto di veicoli » con le seguenti: « per l'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine ».

3.36

DI GIROLAMO

Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: « sostituiscono » con la seguente: « rottamano ».

3.37

BASSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. È fatto obbligo ai medici del lavoro e ai medici del servizio sanitario, denunciare patologie e decessi presso il Registro. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dei trasporti e il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Unificata, emaneranno un decreto attuativo per la istituzione e la regolazione del Registro. ».

3.38

FREGOLENT

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « nelle aree urbane, » inserire le seguenti: « distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli, ».

3.39

BASSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente. ».

3.40

DI GIROLAMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma. ».

3.41

FREGOLENT

Al comma 9, lettera a), capoverso « 5-bis) » apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* « Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di av-

valersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituiti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari »;

b) *sopprimere il terzo periodo.*

3.42

NICITA, MARTELLA

Al comma 9, dopo le parole: « degli utenti alla mobilità, » aggiungere le seguenti: « i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire » e sostituire le parole da: « è sempre consentito avvalersi » con le seguenti: « di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento »

3.43

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 9, lettera a), capoverso « 5-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « del diritto degli utenti alla mobilità, » inserire le seguenti: « previa disposizione comunale, »;*

b) *al primo periodo, sopprimere la parola: « sempre ».*

3.44

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 9, lettera a), capoverso « 5-bis », primo periodo, dopo le parole: « del diritto degli utenti alla mobilità », inserire le seguenti: « previa disposizione comunale, » e al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: « sempre ».

3.45

FREGOLENT

Al comma 9, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: « è sempre consentito » con le seguenti: « è consentito, in misura comunque non superiore al 20 per cento dell'insieme delle imprese titolari di licenze per il servizio taxi operanti nel proprio comune, » e, al secondo periodo, le parole: « e devono espletare l'attività in conformità alla normativa vigente » con le seguenti: « , in quanto titolari di impresa artigiana di trasporto si iscrivono all'albo delle imprese artigiane ed espletano l'attività di sostituto alla guida come seconda guida in forza di un rapporto con il titolare della licenza regolato da un contratto di gestione »;*

b) *al capoverso 5-ter), sostituire le parole: « entro il giorno precedente » con le seguenti: « entro trenta giorni precedenti » e le parole « almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa » con le seguenti: « in modo tale da consentire ai comuni di pianificare e assegnare i turni integrativi del servizio taxi secondo canoni di razionalità ed efficienza ».*

3.46

MATERA

Al comma 9, lettera a), capoverso « 5-ter », sopprimere le parole: « almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa ».

3.47

DI GIROLAMO

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: « almeno » con la seguente: « anche ».

3.48

LOMBARDO

Al comma 9, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« b-bis) all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le modalità per lo svolgimento del servizio, agevolando con tariffe differenziate modalità di condivisione tra gli utenti e prevedendo

altresì la possibilità di avvalersi di tariffe prestabilite preventivamente con gli operatori ovvero gli intermediari”;

b-ter) all’articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“*2-bis.* In via sperimentale, e comunque entro il 31 dicembre 2024, al fine di garantire la massima trasparenza tariffaria e assicurare le più efficienti modalità di accesso al servizio, ferma restando la comunicazione all’autorità amministrativa territoriale di riferimento, nei casi di richiesta del servizio tramite operatori telefonici, applicazioni mobili, strumentazioni basate sulla rete internet e altre forme di interconnessione o intermediazione, i taxi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono applicare all’utenza, previa comunicazione del prezzo, tariffe determinate prima dell’erogazione del servizio, ovvero tariffe flessibili, determinate in ragione della corsa concordata, mediante una maggiorazione o riduzione, non superiore al 30 per cento, della tariffa chilometrica” ».

3.49

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis)* all’articolo 10, comma 5-*quater*, dopo le parole: “nei turni dichiarati” sono aggiunte le seguenti: “anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l’effettiva offerta sul territorio”. ».

3.50

FRANCESCHELLI, NICITA

Sopprimere il comma 10.

3.51

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 10 sostituire le parole: « le lettere *a)* e *c)* sono soppresse » *con le seguenti:* « la lettera *c)* è soppressa. È altresì concesso in deroga alla soppressione della lettera *c)* e sino a dismissione delle stesse, l’utilizzo delle licenze già operanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, let-

tera c), del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ».

3.52

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 10 sostituire le parole: « le lettere a) e c) sono soppresse. » *con le seguenti:* « la lettera c) è soppressa. È altresì concesso in deroga a tale soppressione e sino a dismissione delle stesse, l'utilizzo delle licenze già operanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ».

3.53

FREGOLENT

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

3.54

DI GIROLAMO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

“9-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, sentita la Conferenza unificata, prevede altresì modalità di interoperabilità con le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante. L'accesso alle ZTL e alle altre facilitazioni concesse agli altri veicoli del trasporto

pubblico è da considerarsi un diritto non comprimibile da atti amministrativi regionali e comunali.”;

b) all’articolo 85, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: “Chiunque” sono inserite le seguenti: “senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

2) le parole da: “ovvero” fino a: “all’autorizzazione” sono soppresse;

3) le parole da: “? 173” fino a: “? 1.731” sono sostituite dalle seguenti: “da? 1.812 a? 7.249”;

4) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza”;

c) all’articolo 85, comma 4-*bis*, l’ultimo periodo è soppresso. ».

3.0.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti per l’ampliamento dei contributi straordinari per il caro bollette)

1.All’articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell’anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l’esercizio 2022.” ».

3.0.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)*

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo”.».

Art. 4.**4.1**

NICITA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « 7 agosto 2023 » con le seguenti: « al 30 agosto 2023 »;*

b) *dopo le parole: « Regione Sardegna » aggiungere le seguenti: « nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto »;*

c) *sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 25 milioni ».*

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 25 milioni ».

4.2

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, sostituire le parole: « 7 agosto 2023 », con le seguenti: « 22 agosto 2023 »; e dopo le parole: « Regione Sardegna » inserire le seguenti: « e dell'Isola d'Elba ».

4.3

LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole: « della Regione Siciliana e della Regione Sardegna » con la seguente: « nazionale ».

4.4

LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole: « territorio della Regione Siciliana » inserire le seguenti: « , della Regione Calabria, della Regione Puglia ».

4.5

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: « costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti » con le seguenti: « costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali ».

4.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla

realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

4.0.2

IANNONE, MENNUNI, SIGISMONDI, POGLIESE, COSENZA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01,

recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

4.0.3

FREGOLENT

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all’incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell’articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell’utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall’utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall’articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall’articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo ».

4.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per

effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

4.0.5

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01,

recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

4.0.6

MURELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all’incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell’articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell’utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall’utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall’articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall’articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

4.0.7

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del

presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge. ».

4.0.8

PAROLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” sono sostituite con le seguenti “ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione”.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge. ».

4.0.9

FINA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” sono sostituite dalle seguenti “ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione”.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. ».

4.0.10

PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Ulteriori misure urgenti a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” sono sostituite con le seguenti: “ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione”.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

4.0.11

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di concilia-

zione” sono sostituite con le seguenti: “ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione”.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 3 dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge. ».

4.0.12

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per il quarto trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 220 milioni di euro per l’anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 395 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate

derivanti dal comma 4. Detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2023, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

4. All'articolo 1, comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56 per cento". ».

4.0.13

DAMIANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti immobiliari previsti dal PNRR nel settore turistico)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio del settore turistico italiano e di rispettare il termine per la realizzazione degli investimenti sugli immobili ad alto potenziale turistico, il gestore del Fondo Nazionale del Turismo, di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può procedere, in via eccezionale entro e non oltre il 31 marzo 2024, all'acquisizione dei predetti immobili, per il tramite di un fondo dal medesimo gestito, anche senza che i soggetti venditori siano tenuti alla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia, nonché al rilascio delle dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti e delle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al periodo precedente vale ai soli fini dell'acquisizione dei suddetti immobili e non si applica ai successivi atti dipositivi o di godimento degli stessi. ».

4.0.14

MURELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022,

n. 169, con decreto del Ministero della Salute sono adottate le necessarie norme regolamentari per la convocazione e la partecipazione nei comitati consultivi dell’Agenzia dei rappresentanti delle associazioni di pazienti più rappresentative per area di patologia. ».

Art. 5.

5.1

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA, MISIANI, FINA, IRTO

Al comma 1, premettere i seguenti:

« 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell’8 febbraio 2022, riguardante “Una normativa sui chip per l’Europa”, al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l’assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni per l’anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all’attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il *packaging* e l’assemblaggio di semiconduttori.

01-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l’anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall’intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell’evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso,

nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera. ».

5.2

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1°

marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

5.3

MATERA

Al comma 3, dopo le parole: « attività di ricerca e sviluppo » inserire le seguenti: « relative al settore dei semiconduttori ».

5.4

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Sono in ogni caso escluse dal credito di imposta di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, le imprese controllate o che collaborano con imprese controllate da entità di Paesi che non condividono i principi dell'Unione europea »;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « procedure applicative » inserire le seguenti: « ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 3-bis, nonché ».*

5.5

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 4, sostituire la parola: « richiedono » con le seguenti: « possono richiedere ».

5.6

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 4, sostituire la parola: « richiedono » con le seguenti: « possono richiedere ».

5.7

PAROLI

Al comma 4, sostituire la parola «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.8

FREGOLENT

Al comma 4 sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Credito di imposta per le produzioni sostenibili delle bioraffinerie)

1. Alle imprese con stabilimenti produttivi in Italia classificati come impianti energivori e soggetti al Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (ETS) di cui alla Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche, che producano materie plastiche biodegradabili in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in misura non inferiore al 60 per cento materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento EU 2021/2139, punto 3.17, lettera c), è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 5, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute per le quote di CO₂ acquistate in ottemperanza al sistema ETS dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2027.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto sino all'adozione di misure europee che riconoscano dei crediti CO₂ per lo stoccaggio di carbonio organico nelle materie plastiche e intermedi chimici realizzati in tutto o in parte a partire da materie prime rinnovabili.

3. Il credito d'imposta riconosciuto dovrà essere investito negli stessi impianti di cui al comma 1 o in impianti integrati, ovvero ausiliari o connessi, per rendere gli impianti stessi più efficienti e/o per ridurre l'impatto dei prodotti e/o dell'energia.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'accesso e il riconoscimento del credito d'imposta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

5.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 6, la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “devono”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. I comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono individuare le zone del proprio territorio preposte all'installazione delle stazioni radio base durante il successivo anno. I gestori possono presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, solo in relazione alle zone previamente individuate dal comune di riferimento. Quando l'istanza di autorizzazione presentata dal gestore si riferisce a zone diverse da quelle individuate dal Comune per installare le stazioni radio base essa non può essere accolta”. ».

5.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2023, ai

fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

5.0.4

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il Made in Italy)

1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta – legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: “indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)” sono sostituite dalle seguenti: “indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)” ».

Art. 6.

6.1

PAROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 12 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

“4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con con-

tratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali".».

6.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di università)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al VI quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: "7 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

Art. 7.

7.1

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « alle tecnologie di produzione alimentare » aggiungere le seguenti: « alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, ».

7.2

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato. ».

Art. 8.**8.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni”.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

8.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “duecentoquaranta giorni”;

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;

c) al comma 235, le parole: “aumentato del 500 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato del 700 per cento”. ».

8.3

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La quota di

cui al precedente periodo destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto". ».

8.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: “delle somme di cui al primo periodo” sono inserite le seguenti: “non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e”. ».

Art. 9.

9.1

DI GIROLAMO, NAVE, BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

“c-ter) il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche”.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

9.0.1

PUCCIARELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Risanamento e di riconversione della centrale di La Spezia ai fini del rilancio delle attività imprenditoriali, del sostegno dei programmi di investimento, della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare il rilancio delle attività imprenditoriali del Paese e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni e le risorse economiche necessarie a garantire il rilancio delle attività imprenditoriali nonché il sostegno dei programmi di investimento e di sviluppo imprenditoriale dell'area industriale di La Spezia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

9.0.2

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli

interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035”. ».

9.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035”. ».

9.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Impianti di interesse strategico nazionale)

1. Sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producono materie plastiche biodegradabili in

forme primarie o intermedi chimici utilizzando in misura non inferiore al 60 per cento materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c), definiti come “bioraffinerie”.

2. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione e all’operatività delle bioraffinerie di cui al comma 1 sono anch’essi considerati di interesse strategico nazionale e l’approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Si applica il comma 2 dell’articolo 9 del presente decreto-legge ».

9.0.5

AMIDEI, BALBONI, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo sostenibile)

1. Le idrovie Locarno-Milano-Venezia, Cremona-mare Adriatico, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Litoranea Veneta, Idrovia del Sile, Idrovia Padova Venezia Naviglio Brenta, Idrovia Padova-Monselice-Chioggia, Idrovia Po di Volano e i laghi Maggiore, di Lugano, di Como, Iseo, di Garda, Trasimeno, Bolsena e Bracciano sono dichiarati di preminente interesse turistico nazionale.

2. Lo sviluppo e la valorizzazione turistica delle vie d’acqua di cui al comma 1 sono disciplinati dal Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027. ».

Art. 10.

10.1

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: « 1° agosto 2023 » con le seguenti: « 1° luglio 2023 ».

10.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 » *con le seguenti:* « 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) *sostituire le parole:* « che provvedono alla cattura ed allo smaltimento » *con le seguenti:* « colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura »;

c) *sostituire le parole da:* « dell'autorizzazione di spesa » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.3

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « 2,9 milioni » *con le seguenti:* « 20 milioni »;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* « Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.4

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* « 2,9 milioni » *con le seguenti:* « 20 milioni »;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* « Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.5

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* « dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca » *con le seguenti:* « dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca »;

2) *sostituire le parole:* « ed allo smaltimento » *con le seguenti:* « , allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario. ».

10.6

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* « dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca » *con le seguenti:* « dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca »;

2) *sostituire le parole:* « ed allo smaltimento » *con le seguenti:* « , allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario. ».

10.7

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca » *con le seguenti:* « dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca »;

b) *sostituire le parole:* « ed allo smaltimento » *con le seguenti:* « e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali ».

10.8

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca » *con le seguenti:* « dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca »;

b) *sostituire le parole:* « ed allo smaltimento » *con le seguenti:* « e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali ».

10.9

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: « imprese di acquacoltura » *inserire le seguenti:* « , con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura, ».

10.10

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1 sopprimere le parole: « ed allo smaltimento ».

10.11

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: « ed allo smaltimento » con le seguenti: « e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali ».

10.12

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di mitilicoltura. ».

10.13

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario. ».

10.14

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di individuazione delle perdite indennizzabili subite e le modalità di erogazione delle predette somme. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 500.000 euro, per l'anno 2023, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

10.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu. ».

10.16

MATERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 ».

10.17

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: « e delle foreste » inserire le seguenti:
« , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

10.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 2, dopo le parole: « e delle foreste » inserire le seguenti: « d'intesa con la Conferenza Stato-regioni ».

10.19

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra. ».

10.20

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra. ».

10.21

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in

funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.0.1

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

10.0.2

NATURALE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicu-

rezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

10.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla

data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi. ».

10.0.4

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLESE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del citato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: “dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente”;

b) al comma 3 le parole: “dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 29 luglio 2000, n. 43”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente”;

c) al comma 5 le parole: “dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403” sono sostituite dalle seguenti: “dalle disposizioni vigenti”;

d) al comma 6, lettera a), è sostituita come segue:

“a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni; di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta nonché di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; di recapiti; di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino”;

e) al comma 6, la lettera b) è sostituita come segue:

“b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni

in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici.”. ».

10.0.5

ROMEO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure per il rilancio del settore dell'allevamento dei cavalli da corsa)

1. Al fine di sostenere e rafforzare la filiera degli equidi e di rilanciare su tutto il territorio nazionale la pratica dell'allevamento dei cavalli per fini ippico-sportivi, nelle more del riordino complessivo del settore ippico e in via sperimentale per il triennio 2023, 2024 e 2025, le attività di allevamento di cavalli per la pratica sportiva professionale sono considerate attività agricole connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le vigenti disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo, anche se svolte a favore di terzi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. ».

10.0.6

MANCA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure urgenti nel settore dell'editoria)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità

di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

2. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera e) le parole: "almeno il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 15 per cento";

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, lettera a), le parole: "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite dalle parole: "una quota pari al 65 per cento";

2) al comma 6, lettera b), le parole: "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite dalle parole: "una quota pari al 55 per cento";

3) al comma 6, lettera c), le parole: "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite dalle parole: "una quota pari al 45 per cento";

4) al comma 7 le parole: "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "oltre il limite del 30 per cento";

5) al comma 10, lettera a), le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite dalle parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici";

6) al comma 10, lettera b), le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite dalle parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici";

7) al comma 10, lettera c), le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite dalle parole: "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

8) al comma 8, lettera a), le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite dalle parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione";

9) al comma 14, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"e) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.";

10) al comma 15 le parole: "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "essere superiore al 70 per cento";

3. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono soppresse le parole da: "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" fino alle parole: "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

4. All'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono soppresse le parole da: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" fino alle parole: "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente". ».

10.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure urgenti nel settore dell'editoria)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

2. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "essere superiore al 50 per cento" con le parole: "essere superiore al 70 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "oltre il limite del 50 per cento" con le parole: "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 55 per cento" con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 45 per cento" con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al

35 per cento” con le parole: “una quota pari al 45 per cento”; alla lettera *a*) del comma 10 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: “primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici” con le parole: “primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici”; alla lettera *b*) del comma 10 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: “secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici” con le parole: “secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici”; alla lettera *c*) del comma 10 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: “terzo scaglione, 0,35 per copia venduta” con le parole: “terzo scaglione, 0,45 per copia venduta”; alla lettera *a*) del comma 8 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: “300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione” con le parole: “400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione”; alla lettera *e*) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: “almeno il 30 per cento” con le parole: “almeno il 25 per cento” e le parole: “almeno il 20 per cento” con le parole: “almeno il 15 per cento”. Al comma 14 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 aggiungere la lettera *e*): una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l’edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all’impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un’ulteriore quota dell’1 per cento del contributo spettante all’impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.

3. All’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate le parole da: “Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile” alle parole: “al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70”; al comma 3 dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 non è cumulabile” alle parole: “al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70”. Aggiungere, inoltre, il secondo comma: “Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera *b*) dal secondo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d’imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente”. ».

Art. 11.**11.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: « produzioni viticole » inserire le seguenti: « di uva da vino e uva da tavola ».

11.2

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. La ripartizione dell'importo di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sopportato costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. Con il decreto di cui al precedente periodo è inoltre individuata la documentazione utile ai fini dell'applicazione del criterio preferenziale. »;

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La dotazione del Fondo di cui comma 3 è incrementata di euro 6.000.000,00 per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »;

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-ter. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente,

pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

11.3

MATERA

Al comma 2, dopo le parole: « Fondo di solidarietà nazionale » inserire le seguenti: « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » e sostituire le parole da: « dell'articolo 185-ter » fino alla fine del comma con le seguenti: « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 ».

11.4

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire la parola: « comprende » con la seguente: « può ricomprendere ».

11.5

MATERA

Al comma 3, sopprimere le parole: « come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ».

11.6

FRANCESCHELLI, BASSO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: « 1 milione di euro » con le seguenti: « 50 milioni di euro, »;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.7

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* « nel limite di 1 milione di euro, » *con le seguenti:* « nel limite di 10 milioni di euro, »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.8

POGLIESE, SIGISMONDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* « nel limite di 1 milione di euro, » *con le seguenti:* « nel limite di 10 milioni di euro, »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.9

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: « nel limite di 1 milione di euro, » con le seguenti: « nel limite di 10 milioni di euro, »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.10

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 3, sostituire le parole: « 1 milione di euro » con le seguenti: « 10 milioni di euro ».

11.11

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.12

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 14 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4. I processi di dealcolizzazione per l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati sono consentiti negli

stabilimenti enologici, mediante i processi indicati alla Sezione E dell'allegato VIII del Regolamento UE 2117/2021 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, a condizione che le singole lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione agli uffici territoriali dell'ICQRF.

5. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di gestione, di riutilizzo e di smaltimento delle miscele idroalcoliche residue dai processi autorizzati di dealcolizzazione, gli altri adempimenti in materia di controllo e gestione delle operazioni di dealcolizzazione negli stabilimenti enologici, nonché gli obblighi in materia di annotazione delle operazioni nei registri telematici". ».

11.13

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". ».

11.14

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "30 giugno 2023" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

11.0.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« **Art. 11-bis.**

(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito

danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. »

11.0.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulla peronospora", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di

uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.5

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.6

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.7

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Misure urgenti per il settore vitivinicolo cooperativo)

1. Le cooperative che svolgono attività di produzione agricola e le cantine cooperative che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per favorire la ripresa produttiva, alle cooperative di cui al comma 1 che nel 2023 hanno subito un decremento di conferimenti di uva da parte dei soci rispetto alle quote di prodotto conferito nell'anno precedente, è riconosciuto un contributo in conto capitale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. I criteri per l'erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

11.0.8

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

11.0.9

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca correttezza delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per

la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.10

PAROLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.0.11

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.0.12

BASSO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli inter-

venti previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.0.13

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.14

PAROLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

11.0.15

FRANCESCHELLI, BASSO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le pa-

role: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. All’articolo 8-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

11.0.16

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-*bis*.

(Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. All’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “30 settembre 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

11.0.17

DE CARLO, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite con le seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

b) al comma 46 le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite con le seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48 le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite con le seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.18

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 sostituire le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” con le seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

b) al comma 46 sostituire le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” con le seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” inserire le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48 sostituire le parole “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” con le seguenti: “ entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 re-

lativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 sostituire le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” con le seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46 sostituire le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” con le seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” inserire le seguenti: “relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

d) al comma 48 sostituire le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” con le seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.20

BASSO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46 le parole “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

d) al comma 48 le parole “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.21

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46, le parole “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47, dopo le parole “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48, le parole “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”.

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.22

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la tracciabilità degli oli di oliva vergine)

1. All’articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti” sono sostituite dalle seguenti: “gli olivicoltori”;

b) al comma 2 le parole “del divieto” sono sostituite dalle seguenti: “delle disposizioni”;

c) al comma 3 le parole “riconosciute” e da “nonché la sanzione” fino alla fine del comma sono soppresse.

2. Al fine di garantire una maggiore qualità e trasparenza della produzione di oli di oliva vergini, con provvedimento della competente Direzione del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità attraverso le quali, nell’ambito del Si-

stema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono registrate dai commercianti di olive di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva” e successive modificazioni, le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le consegne e le registrazioni di cui al periodo precedente devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori. ».

11.0.23

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l’ausilio di personale qualificato destinato all’attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l’attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti ecosistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato “Fondo per gli allevamenti sostenibili”, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30. ».

11.0.24

NATURALE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Misure per le imprese agricole colpite dalla diffusione della peste suina africana)

1. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.25

NATURALE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Misure urgenti nel settore della suinicoltura)

1. Al fine di eradicare il fenomeno della peste suina africana e di impedire l'aggravamento dei danni, diretti e indiretti, patiti dagli operatori del comparto della filiera suinicola a far data dall'accertamento del 7 gennaio 2022 della presenza della peste suina africana nelle popolazioni

di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è costituito un fondo per l'eradicazione della peste suina africana e per l'indennizzo dei relativi danni subiti dalle imprese agricole, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito l'ammontare di ciascun intervento, rispettivamente, di eradicazione e di indennizzo attinente al fondo di cui al comma 1. Sono altresì individuate le azioni di eradicazione da finanziare con le risorse del fondo nonché i beneficiari, i tempi e i modi di accesso alle risorse destinate agli indennizzi per i danni diretti e indiretti non coperti da altre forme di indennizzo totale o parziale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.26

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'ap-

plicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

11.0.27

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-*bis*, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati”;

b) al comma 2, le parole: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero e stagionale, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.” ».

11.0.28

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-*bis*, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati”;

b) al comma 2, le parole: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.” ».

11.0.29

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività,

detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

11.0.30

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« **Art. 11-bis.**

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

11.0.31

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide di importanza nazionale ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività venatoria al di fuori delle aree di cui al comma 1-*bis*". ».

11.0.32

BORGHESE, GIACOBBE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Misure urgenti relative ai requisiti di accesso al contributo per il sostegno alla stampa italiana all'estero)

1. In previsione di una revisione organica della normativa per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis. – (Commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero) – 1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria una commissione incaricata di attestare la sussistenza dei requisiti di accesso ai contributi per la stampa italiana all'estero di cui al presente decreto legislativo, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è sostituito dal seguente:

“2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla diffusione delle modalità di accesso ai contributi e alla trasmissione al Dipartimento dei documenti istruttori presentati dalle imprese editrici”.

3. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono soppresse le parole: “attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria”.

4. Al comma 4 dell'articolo 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286 la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

“*h*) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulla diffusione di locali mezzi di informazione che presentano domande di accesso ai contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato.” ».

Art. 12.**12.1**

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 51,2 milioni » con le seguenti: « 61,4 milioni »;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: « 51,2 milioni » con le seguenti: « 61,4 milioni »;*

12.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « non ulteriormente prorogabile »;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 80 per cento » e sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 5,8 milioni » con le seguenti « 7,7 milioni »*

d) *sopprimere il comma 4.*

12.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , non ulteriormente prorogabile ».

12.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

12.5

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2.

12.6

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: « del primo diritto utile » con le seguenti: « dei diritti utili »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 31 ottobre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

12.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: « , ovvero, della pensione anticipata », fino alla fine del periodo.

12.8

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « 31 ottobre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 80 per cento »;

b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 5,8 milioni » con le seguenti: « 7,7 milioni ».

12.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: « pari al 60 per cento », con le seguenti: « pari all'80 per cento ».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 5,8 milioni », con le seguenti: « 8 milioni »;*

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: « 8,3 milioni », con le seguenti: « 12 milioni ».*

12.10

PIRRO, PATUANELLI, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento. ».

12.11

PAROLI, SILVESTRO

Sopprimere il comma 4.

12.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

12.13

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 4.

12.14

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 31 ottobre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « 6.000 euro » con le seguenti: « 12.000 euro »;*

b) *sostituire ovunque ricorrano le parole: « 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 » con le seguenti: « 2,6 milioni di euro per l'anno 2024, 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027 »;*

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

12.15

MATERA

Al comma 6, dopo le parole: « è riconosciuto » inserire le seguenti: « per ciascun lavoratore ».

12.16

PIRRO, SABRINA LICHERI, NAVE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « 6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia – Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per

le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale. ».

12.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico. ».

12.0.1

LOMBARDO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato “buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci”, di importo non superiore a 2.000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e trentacinque anni di età per il conseguimento presso un centro di formazione ferroviaria riconosciuto dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ai sensi delle linee guida per il riconoscimento dei centri di formazione del 27 ottobre 2010 del certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza” e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il buono di cui al comma 1 può essere riconosciuto per una sola volta, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota fino al tre per cento della dotazione del fondo per l'anno 2024 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

12.0.2

PAROLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato “Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato “buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci”, di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini

di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSFISA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 dei seguenti titoli:

a) certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza” e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il “buono per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio ferroviario” può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell’anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1 ».

12.0.3

DE POLI

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato “Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell’e-

servizio ferroviario delle merci”, con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato “buono per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio ferroviario del trasporto merci”, di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSFISA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 dei seguenti titoli:

a) certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza” e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il “buono per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio ferroviario” può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell’anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1 ».

12.0.4

BASSO

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. La disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge

15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – piano di gestione n. 1 del capitolo 2215. ».

12.0.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge

15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – piano di gestione n. 1 del capitolo 2215. ».

12.0.6

MAFFONI, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. La condizione di pre-

valenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6." ».

12.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6." ».

12.0.8

BASSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6." ».

12.0.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 92 del 18 luglio 2012)*

1. L'articolo 2, comma 41, della legge n. 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme *medio tempore* percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi. ».

12.0.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.**

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria. ».

12.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”;

b) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: “sono adeguate al rischio rilevato” è aggiunto il seguente inciso: “e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)”. ».

12.0.12

GASPARRI, PAROLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “l'ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite con le seguenti: “il numero di fattura emessa”. ».

12.0.13

MURELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti

nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31/12/2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ».

12.0.14

MARTELLA, ETTORE ANTONIO LICHERI, DE CRISTOFARO, FREGOLENT, SPAGNOLLI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO, CAMUSSO, MISIANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, i trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ».

12.0.15

OCCHIUTO, TERNULLO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” sono sostituite con le se-

guenti: “nelle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: “agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali”, sono sostituite con le seguenti: “alle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. ».

12.0.16

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

« **Art. 12-bis.**

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-*bis*. Gli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già superato positivamente la verifica di procedibilità di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. ».

12.0.17

FREGOLENT

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

« **Art. 12-bis.**

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-*bis*. Gli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già

superato positivamente la verifica di procedibilità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ».

Art. 13.

13.1

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

13.2

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Fermo restando il rispetto del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e degli statuti e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ».

13.3

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « made in Italy » *inserire le seguenti:* « , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, »;

b) *sopprimere i commi 5 e 6.*

13.4

SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: « sul territorio italiano, » *inserire le seguenti:* « ivi compresi i programmi legati alle filiere dei semiconduttori, delle batterie e dei data center, ».

13.5

TUBETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: « su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, », inserire le seguenti: « d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, ».

13.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « sul territorio italiano », aggiungere le seguenti: « che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».

13.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « non inferiore all'importo di un miliardo di euro » inserire le seguenti: « , erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio. ».

13.8

BASSO, FINA, IRTO, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « un miliardo di euro » aggiungere le seguenti: « ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche. ».

13.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. ».

13.10

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. ».

13.11

SIRONI

Al comma 4 sostituire le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

13.12

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 4 sostituire le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « quarantacinque giorni ».

13.13

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « sentite », con le parole: « di concerto con »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri » con le seguenti: « . Il parere sulle ordinanze è vincolante ».*

13.14

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. ».

13.15

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. Nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7-bis del presente articolo. »;

b) *dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 7-bis. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

“b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali

sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).”;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: “domande ricevute,” sono inserite le seguenti: “integrate dalla VIIAS,”. ».

13.16

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 6 dopo le parole: « e costituisce titolo per la localizzazione delle opere », inserire le seguenti: « che avviene d'intesa con la regione interessata ».

13.17

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: « anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio » con le seguenti: « ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio »;*

b) *sopprimere le seguenti parole: « e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale ».*

13.18

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia. ».

13.19

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto. ».

13.20

ROJC

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 8-ter.

(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)

1. Costituiscono operazioni non imponibili: *a)* le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; *b)* le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera *a)*; *c)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera *a)*”. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea. ».

13.0.1

FINA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3 del medesimo DPR n. 380 del 2001. ».

13.0.1000/1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: « Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico »

aggiungere le seguenti: « e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie ».

13.0.1000/2

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » *aggiungere le seguenti:* « previa relazione illustrativa alle Camere in merito alle strategie, all'analisi d'impatto economico, industriale e occupazionale e agli assetti di *governance* societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ».

13.0.1000/3

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » *aggiungere le seguenti:* « Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati. ».

13.0.1000/4

NICITA

*All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » aggiungere le seguenti: « Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR ».*

13.0.1000/5

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » aggiungere le seguenti: « Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR. ».

13.0.1000/6

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » aggiungere le seguenti: « Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:

a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla

confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;

b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa ».

13.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico”, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118. ».

Art. 14.

14.1

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Sopprimere l'articolo.

14.2

NAVE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.
_____**14.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
_____**14.4**

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
_____**14.5**

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Sopprimere i commi 1 e 2.
_____**14.6**

LOMBARDO, FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**« 1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina ».*

14.7

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

*Sopprimere i commi 3 e 4.***14.8**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* « dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, » *inserire le seguenti:* « dopo le parole: “fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di” sono inserite le seguenti: “incarichi di studio, di consulenza e di” e »;

b) *dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 4-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 11581, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile” ».

14.9

MATERA

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: « d’intesa » *con le seguenti:* « di concerto ».

14.0.1

FREGOLENT

*Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:***« Art. 14-bis.**

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena

applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

14.0.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata. ».

Art. 15.

15.1

FREGOLENT

Al comma 1, sopprimere le parole: « e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ».

15.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. L'attività dei consulenti chimici di porto è svolta in regime di libera concorrenza senza limitazioni al numero dei prestatori ed è fi-

nalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto. L'esercizio dell'attività è consentito ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

1-ter. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1-bis sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

1-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter e ne verifica la corretta applicazione. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico da parte dei professionisti che alla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione che, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

15.3

BIANCOFIORE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 100, comma 4, infine dopo le parole non può essere inferiore a euro 500 è aggiunto il seguente periodo: “. Dal 1° gennaio 2024 per i rapporti aventi ad oggetto l'utilizzo di relitti demaniali sottratti all'uso del mare, a fini privati e/o domestici, senza scopo di lucro e senza alcuna attività di carattere commerciale ivi insediata, l'importo annuo del canone dovuto non può essere inferiore a 500 euro”.

1-ter. Alle minori entrate per il pubblico erario derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è modificata come segue: (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio e canoni demaniali marittimi).

15.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)" sono aggiunte le seguenti: "e comma 3";

b) al comma 8, le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2023" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.5

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone

di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202. ».

15.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. ».

15.0.2

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. ».

15.0.3

FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 ».

Art. 16.**16.1**

BASSO, NICITA

Sopprimere l'articolo.

16.2

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, capoverso « 3-bis », sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », sopprimere l'ultimo periodo.

16.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “una società per azioni” inserire le seguenti: “*in house*”;

b) al secondo periodo, le parole: “quale organismo di diritto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “o soggetto da essa interamente partecipato” e la parola: “diretto” è sostituita dalle seguenti: “analogo congiunto”;

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

1) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

2) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

3) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione.”. ».

16.5

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, dopo la lettera c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è aggiunta la seguente:

“c-bis) nei casi di cui alla lettera c), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”. ».

Art. 17.**17.1**

ROSA, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « n. 244 » aggiungere le seguenti: « ,tenendo conto dei costi di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale. ».

17.2

MINASI, MARTI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) all’articolo 27 comma 8-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

*1) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In sede di affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica, di cui all’articolo 34-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed al fine di evitare sovracompensazioni, gli enti affidanti utilizzano per la quantificazione delle compensazioni economiche da riconoscere ai gestori dei servizi stessi i costi *standard* di cui al precedente periodo specificamente determinati per la modalità di trasporto con autolinea.”;*

2) all’ultimo periodo, le parole: “del presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo” e dopo le parole: “al 31 dicembre 2017” sono aggiunte le seguenti: “e le disposizioni del secondo periodo si applicano agli affidamenti deliberati successivamente al 31 ottobre 2023. Per i contratti in corso alla data del 31 ottobre 2023 l’adeguamento alle disposizioni del secondo periodo avviene entro il termine del 31 maggio 2024.” »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 al fine di garantire la piena

attuazione dell'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ».

17.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “con dotazione pari a 200 milioni di euro”;

b) le parole: “un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro”.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

17.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore ag-

giunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

17.5

BASSO, FINA, IRTO

Sopprimere il comma 2.

17.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

17.7

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* « nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » *con le seguenti:* « nel limite del 6 per cento dell'investimento complessivo o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo. »;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitana S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei re-

lativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 127 in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma *3-bis* il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario, di cui al comma *3-bis* è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ».

17.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« *3-bis.* All'articolo *94-bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per le finalità di cui al presente comma il Commissario straordinario procede all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project*

management, nonché all'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e all'esecuzione dei relativi contratti.”;

b) al comma 4:

1) le parole: “alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.” sono soppresse;

2) dopo le parole: “nel limite delle risorse di cui al comma 7” sono inserite le seguenti: “e di cui al comma 7-*quinquies*”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui al comma 3, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinquies*.”;

c) al comma 5, dopo le parole: “al Commissario straordinario” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Commissario straordinario di cui al comma 3, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, può avvalersi delle strutture, degli uffici e del personale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinquies* nel limite massimo di spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.”;

e) al comma 7, le parole: “Per le finalità di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto”;

f) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

“7-*bis*. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Commissario straordinario di cui al comma 3, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità

tecnica della funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Commissario straordinario di cui al comma 3 provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.”;

g) al comma 7-ter le parole: “delle risorse di cui al comma 7-*quater*” sono sostituite dalle seguenti: “delle risorse di cui al comma 7-*quies*”;

h) il comma 7-*quater* è soppresso;

i) al comma 7-*sexies*:

1) dopo le parole: “gli interventi necessari” inserire le seguenti: “per il ripristino e per”;

2) le parole: “di cui al comma 7-*bis*”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”;

3) le parole: “le risorse di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quies*” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse di cui al comma 7-*quies*”;

4) le parole: “di cui al comma 7-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”.

3-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*. ».

17.9

ORSOMARSO, ZULLO, BERRINO, SIGISMONDI, POGLIESE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. All'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da: “, restando ferma” sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: “con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio de-

creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.”. ».

17.10

PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All’articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera *a*), primo capoverso del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da: “, restando ferma” sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: “con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.”. ».

17.11

GERMANÀ, MINASI, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. All’articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera *a*), primo capoverso del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da: “, restando ferma” sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: “con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.”. ».

17.12

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. ».

17.13

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte le parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge 178 del 30 dicembre 2020". ».

17.14

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è fissato al 31 dicembre 2024 ».

17.0.1

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo le parole: “o le loro eventuali forme associative” sono soppresse; dopo le parole: “con popolazione superiore a 5.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d’ambito,”; dopo le parole: “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono inserite le seguenti: “da loro affidati”;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

c) al comma 3, la parola: “dodici” è sostituita da “ventiquattro”. ».

17.0.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “o le loro eventuali forme associative” sono soppresse; dopo le parole: “con popolazione superiore a 5.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d’ambito,”; dopo le parole: “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono inserite le seguenti: “da loro affidati”;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”. ».

17.0.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo:

le parole: “o le loro eventuali forme associative” sono soppresse;

dopo le parole: “con popolazione superiore a 5.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d’ambito,”;

dopo le parole: “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, sono inserite le seguenti: “da loro affidati”;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”. ».

17.0.4

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni amministrative)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo:

1) le parole: “o le loro eventuali forme associative” sono soppresse;

2) dopo le parole: “con popolazione superiore a 5.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d’ambito,”;

3) dopo le parole: “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono inserite le seguenti: “da loro affidati”;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”. ».

Art. 18.

18.1

FREGOLENT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti ».

18.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli effetti dell’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, si intendono limitati ai soli servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l’alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. Per la fornitura di energia a Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalle reti di distribuzione di media e bassa tensione per usi diversi dalla trazione, continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730. ».

18.3

PAROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: « Le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo, sono corrisposte al

contraente generale per varianti in corso d'opera, anche determinate da sorpresa geologica e forza maggiore in deroga a specifiche clausole contrattuali, nonché per l'anomalo incremento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici per gli anni 2023 e 2024 calcolato mediante applicazione, ai rispettivi prezzi contrattuali, dell'incremento percentuale derivante dal rapporto tra i prezziari RFI degli anni 2023 e 2024 e gli equivalenti prezziari vigenti alla data di sottoscrizione dei relativi contratti, dedotto quanto già riconosciuto per l'anno 2023 in forza dell'art. 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. L'effettivo fabbisogno aggiuntivo è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

18.4

PAROLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Per i medesimi affidamenti, su richiesta del contraente generale, le società del gruppo Ferrovie dello Stato adeguano le condizioni contrattuali per assicurare il perseguimento degli obiettivi del PNRR. Tale rinegoziazione non costituisce modifica sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della direttiva 214/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ».

18.5

PAROLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i medesimi affidamenti il contraente generale esegue direttamente il completamento dei lavori affidati mediante gare pubbliche in caso di scioglimento anticipato dei relativi contratti e tali lavori sono considerati ai fini degli obblighi di affidamento a terzi a carico del contraente generale ».

18.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle

competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo. ».

18.7

PAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. ».

18.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. ».

18.9

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2026”;

b) all'articolo 9-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova trasmette al Commissario di cui all'articolo 1, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4”.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ».

18.10

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, anche nella forma della locazione con patto di futura vendita ovvero con prelazione di acquisto, da destinare a sedi istituzionali centrali, previa valutazione di idoneità tecnica e di congruità economica dell'Agenzia del Demanio. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a un importo massimo di euro 8.500.000,00 annui a decorrere dal 2023 si provvede me-

dianche corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

18.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

1. Gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, si intendono limitati ai soli servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. Per la fornitura di energia a Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalle reti di distribuzione di media e bassa tensione per usi diversi dalla trazione, continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730. ».

18.0.2

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024" ».

18.0.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024”. ».

18.0.4

PAROLI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024” ».

18.0.5

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024” ».

18.0.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

“*m*) tre rappresentanti della Conferenza Unificata;”. ».

18.0.7

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

“*m*) tre rappresentanti della Conferenza Unificata”. ».

18.0.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

“*m*) tre rappresentanti della Conferenza Unificata”. ».

18.0.9

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata. ».

18.0.10

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Realizzazione degli obiettivi PNRR in materia di sostegno alla produzione di biometano)

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4. del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori delle spese ammissibili di cui al comma 1, lettera a) e della tariffa incentivante di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 3 del DM 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

18.0.11

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Controlli edilizia scolastica)*

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli anche a campione. ».

18.0.12

SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR – M5 – C2 – I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. ».

18.0.13

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR – M5 – C2 – I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica

sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. ».

18.0.14

PAROLI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR – M5 – C2 – I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. ».

18.0.15

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi ».

18.0.16

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR – M5 – C2 – I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. ».

18.0.17

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR – M5 – C2 – I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. ».

18.0.18

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR – M5 – C2 – I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Diparti-

mento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. ».

18.0.19

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”;

2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: “Fermi restando i prezzi contrattuali,”;

3) al quinto periodo le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno 2024”;

4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: “relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.”;

5) aggiungere alla fine il seguente periodo: “Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.”;

b) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole “30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori” con le seguenti: “30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori” e sostituire le parole: “31 dicembre 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2024”;

c) al comma 6-quinquies, secondo periodo, premettere le seguenti parole: “Fermi restando i prezzi contrattuali,”;

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” con le seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024”; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: “dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022” con le seguenti: “dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024”. ».

18.0.20

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Ulteriori misure urgenti per la realizzazione di investimenti e il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche in deroga all'art. 18, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, per un periodo di trentasei mesi, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta e non è soggetta alle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dettate per i casi di cessazione del rapporto d'impiego. I soggetti privati che si avvalgano della prestazione lavorativa o professionale del dipendente collocato in aspettativa e che siano stati destinatari dell'attività autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza nei tre anni antecedenti il periodo dell'aspettativa, sono tenuti alla previa adozione di modelli di compliance idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal presente comma. In mancanza, la sanzione della nullità si applica nei casi in cui l'attività autoritativa o negoziale dell'ente sia stata influenzata al livello decisionale dal concreto personale contribuito procedimentale del dipendente. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e può chiedere di rientrare in servizio entro e non oltre 18 mesi.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti

pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.

3. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 1 avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa.

4. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dei precedenti commi è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

5. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al comma 3 conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione.

6. La copertura finanziaria è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici. ».

18.0.21

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di *master*, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023

n. 36 e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come *Public Project Manager*. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici. ».

Art. 19.

19.1

MATERA, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: « piccoli comuni » inserire le seguenti: « fino a 3.000 abitanti ».

Conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: « da parte dei comuni » inserire le seguenti: « fino a 3.000 abitanti ».

19.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole da: « 18 milioni » fino a: « per l'anno 2025 » con le seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025. ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: « da parte dei comuni » aggiungere le seguenti: « per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno »;*

b) *al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12*

milioni di euro per l'anno 2025 » con le seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025. ».

19.3

SIGISMONDI, POGLIESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* « Entro il 31 ottobre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* « Entro il 15 novembre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».

19.4

PAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* « Entro il 31 ottobre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* « Entro il 15 novembre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».

19.5

DI GIROLAMO, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* « Entro il 31 ottobre 2023 » *con le seguenti:* « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « Entro il 15 novembre 2023 » con le seguenti: « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».*

19.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » con le seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: « Entro il 15 novembre 2023, » con le seguenti: « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».*

19.7

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » con le seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « Entro il 15 novembre 2023, », con le seguenti: « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».*

19.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, sostituire le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » con le seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »*

2) *al comma 4, sostituire le parole: « Entro il 15 novembre 2023, » con le seguenti: « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».*

19.9

MATERA

Al comma 4, sostituire le parole: « con provvedimento del Capo del Dipartimento » con le seguenti: « con decreto del Capo del Dipartimento » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono concessi i finanziamenti ».

19.10

MATERA

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: « allo scopo » inserire la seguente: « parzialmente ».

19.11

PAGANELLA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connesse al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

19.12

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis. In favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023

è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« *9-bis.* È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015. ».

19.14

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

« *9-bis.* Per i soli comuni rientranti nelle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, i termini di cui all'articolo *6-bis*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono prorogati come segue:

il termine di cui alla lettera *a)* è prorogato al 31 ottobre;

il termine di cui alla lettera *b)* è prorogato al 30 novembre;

il termine di cui alla lettera *c)* è prorogato al 31 marzo. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché proroga di termini dei contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile ».

19.15

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo comma sono inseriti i seguenti: “per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti proponenti, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario e alla Regione la determinazione in merito all'autorità competente. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dal proponente d'intesa con la Regione.”. ».

19.16

NAVE

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

« 9-bis. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

19.17

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. L'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-ter. ».

19.0.1

SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.**

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023”;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024”. ».

19.0.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.**

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “dato atto dell'intervenuta approvazione del

progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo”. ».

19.0.3

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l’edilizia scolastica il Ministero dell’istruzione e del merito svolge controlli anche a campione. ».

Art. 20.

20.1

NICITA

Sopprimere l’articolo.

20.2

DI GIROLAMO, NAVE

Sopprime l’articolo.

20.3

BASSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « del settore autotrasporto merci » con le seguenti: « delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse. »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « operanti nel settore dell'autotrasporto merci » *con le seguenti:* « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse »;

c) *alla rubrica, sostituire la parola:* « autotrasporto » *con le seguenti:* « trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse ».

20.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « del settore dell'autotrasporto merci » *con le seguenti:* « delle attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « operanti nel settore dell'autotrasporto merci » *con le seguenti:* « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse »;

c) *alla rubrica, sostituire la parola:* « autotrasporto » *con le seguenti:* « trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse ».

20.5

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci » *inserire le seguenti:* « e del settore ferroviario del trasporto merci »;

b) *al comma 2, dopo le parole:* « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci » *inserire le seguenti:* « e del trasporto ferroviario delle merci »;

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e trasporto ferroviario merci ».

20.6

DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci » inserire le seguenti: « e del settore ferroviario del trasporto merci »;*

b) *al comma 2 dopo le parole: « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci » inserire le seguenti: « e del trasporto ferroviario delle merci »;*

c) *nella rubrica, dopo le parole: « in materia di autotrasporto » aggiungere le seguenti: « e trasporto ferroviario merci ».*

20.7

NICITA

Sopprimere il comma 2.

20.8

MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso » con le seguenti: « non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci ».

20.9

PAROLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. »

20.10

FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ».

20.11

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. ».

20.12

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale." ».

20.13

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale." ».

20.14

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il secondo comma è soppresso;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale." ».

20.15

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Non sono altresì tenute al versamento del contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le imprese del settore portuale titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quelle titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e le imprese concessionarie di beni demaniali marittimi ricompresi in ambiti portuali che gestiscono stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Agli oneri derivanti da presente comma, pari a 2,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

20.16

MATERA, SIGISMONDI, POGLESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, il secondo periodo è soppresso ».

20.0.1

ENRICO BORGHI, FREGOLENT

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di caro carburanti)

1. Al fine di tutelare i consumatori, garantire la stabilità dei prezzi e ridurre l'impatto degli aumenti dei medesimi, le accise e le aliquote IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, sono rideterminate in diminuzione con cadenza almeno trimestrale al verificarsi, in corso d'anno, dell'aumento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in maniera tale da garantire, per i relativi prodotti, un gettito complessivo annuale pari e non superiore a quanto stabilito con l'ultimo bilancio di previsione dello Stato approvato ».

20.0.2

NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Misure in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

b) al comma 7-bis, le parole: “dei prezzi medi di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato”;

c) il comma 7-ter è abrogato. ».

Art. 21.**21.1**

SIGISMONDI, PUGLIESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* « a far data dal 1° gennaio 2018 » *con le seguenti:* « a far data dal 1° gennaio 2017 »;

2) *dopo le parole:* « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » *inserire le seguenti:* « esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023. ».

21.2

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » con le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2017 »;*

2) *dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » inserire le seguenti: « esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 ».

21.3

BIANCOFIORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » con le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2017 »;*

b) *al comma 1 dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 », inserire le seguenti: « esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;*

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 ».

21.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » con le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2017 » e dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » inserire le seguenti:*

« esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023. ».

21.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* « dal 1° gennaio 2018 » *con le seguenti:* « dal 1° gennaio 2017 »;

2) *dopo le parole:* « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » *inserire le seguenti:* « esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023. ».

21.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole: « 100 milioni » *con le seguenti:* « 200 milioni ».

Conseguentemente:

1) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « L'anticipazione » *aggiungere le seguenti:* « di cui al comma 1 »;

b) *dopo le parole:* « con decreto annuale del Ministero dell'interno » *aggiungere le seguenti:* « da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno »;

c) *sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 200 milioni »;*

2) *al comma 5, sostituire le parole: « 20 euro » con le seguenti: « 40 euro ».*

21.7

NICITA, BASSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

21.8

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte

costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni legislative previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ».

21.9

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 256 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

“12-bis. Il Ministero dell'interno, riconosciuta la esistenza di contributi dallo stesso assegnati all'ente locale dissestato e non inseriti nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, attraverso il servizio di tesoreria comunale presso cui il contributo è giacente, all'accredito in favore dell'ente locale delle medesime risorse, al fine di destinarli esclusivamente al soddisfacimento di debiti censiti nella massa passiva e non ancora liquidati.”. ».

21.10

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

« 5-bis: All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel

risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.» ».

21.11

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023” ».

21.12

PAROLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « in materia di sicurezza urbana » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato ».

21.13

SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « in materia di sicurezza urbana » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato ».

21.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « in materia di sicurezza urbana » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato ».

21.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « in materia di sicurezza urbana » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato ».

21.16

FREGOLENT

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « in materia di sicurezza urbana » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato ».

21.17

NICITA, BASSO

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 2 milioni di euro » con le seguenti: « 5 milioni di euro ».

21.18

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

« 6-bis. Ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al pagamento dei debiti censiti nel medesimo piano.

6-ter. Alle province che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al pagamento dei debiti censiti nel medesimo piano.

6-quater. L'anticipazione è ripartita, nei limiti dei debiti censiti, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione

residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di adozione del piano di riequilibrio, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente, che provvede al pagamento dei debiti censiti, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

6-quinquies. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore Generale del Tesoro da emanare e pubblica sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

6-sexies. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno. ».

21.19

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« *6-bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023”;

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024”. ».

21.20

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« *6-bis*: All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87,

le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023”. ».

21.0.1

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese

strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l’importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione del contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

21.0.2

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo

ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

21.0.3

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 1.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota di 180 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

21.0.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. ».

21.0.5

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. ».

21.0.6

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 1.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di

180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la ve-

rifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. ».

21.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune e con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di

180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la ve-

rifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico ».

21.0.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana, nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto

annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la ve-

rifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. ».

21.0.9

PAROLI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto

annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la ve-

rifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. ».

21.0.10

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio. ».

21.0.11

PAROLI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal

piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio. ».

21.0.12

FREGOLENT

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio ».

21.0.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si in-

terpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio. ».

21.0.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio. ».

21.0.15

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni capoluogo di provincia che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nell'anno 2013, approvato dalla Corte dei conti, con durata all'anno 2022 e che non hanno coperto nel suddetto termine l'intero obiettivo di riequilibrio, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 2 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. ».

21.0.16

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)*

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* e ss. del de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente entro l'esercizio corrispondente all'ultimo anno di durata del piano di riequilibrio finanziario, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nell'ultimo bilancio approvato per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di ultimo rendiconto, determinato nel rispetto dei principi contabili, in non più di dieci annualità, a decorrere dal secondo esercizio successivo allo scadere del piano di riequilibrio finanziario, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di ripiano devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 120 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. Per gli enti locali che fanno ricorso alla misura di cui sopra, e per tutta la durata del ripiano programmato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dagli stessi adottato si considera comunque concluso. ».

21.0.17

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente entro l'esercizio corrispondente all'ultimo anno di durata del piano di riequilibrio finanziario e derivante non solo dal mancato rispetto del piano di riequilibrio approvato, ma anche dalla non corretta quantificazione delle somme accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, nel termine massimo di dieci anni a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo allo scadere del piano di riequilibrio finanziario, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di ripiano devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 120 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. Per gli enti locali che fanno ricorso alla misura di cui sopra, e per tutta la durata del ripiano programmato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dagli stessi adottato si considera comunque concluso. ».

21.0.18

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Ulteriori disposizioni di snellimento delle procedure per la realizzazione di investimenti da parte degli enti locali)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Previa deliberazione della Giunta comunale, il comune risponde entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.”;

b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.”;

c) al comma 49-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.”;

2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legisla-

tivo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.” ».

21.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.” ».

21.0.20

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.” ».

21.0.21

SIGISMONDI, PUGLIESE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera *e*), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo” ».

21.0.22

PAROLI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera *e*), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo”. ».

21.0.23

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera *e*), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell'intervenuta approvazione

del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo”. ».

21.0.24

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l’anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all’avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023”;

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l’anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024”. ».

21.0.25

PAROLI

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

1. All’articolo 51 comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo non si applica. Per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.” ».

21.0.26

FREGOLENT

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023” ».

21.0.27

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023”. ».

21.0.28

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023”. ».

Art. 22.**22.1**

LISEI, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » con le seguenti: « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. ».

22.2

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 », con le seguenti: « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza ».

22.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » con le seguenti: « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. »

22.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » con le seguenti: « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. »

22.5

TREVISI

Al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. » aggiungere le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione ».

22.6

SIGISMONDI, PUGLIESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: « da parte della Regione, » sopprimere le seguenti: « il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni »;*

b) *al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni ».*

22.7

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: « da parte della Regione, » sopprimere le seguenti parole: « il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni »;*

b) *al secondo periodo aggiungere in fine il seguente: « La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni ».*

22.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: « il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni »;*

2) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente*: « La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni ».

22.9

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole*: « il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni »;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo*: « La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni ».

22.10

FREGOLENT

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « da parte della Regione, » *sopprimere le seguenti*: « il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni » *ed, in fine, aggiungere il seguente periodo*: « La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni ».

22.11

DI GIROLAMO, NATURALE, LOREFICE, NAVE

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni ».

22.12

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" aggiun-

gere le seguenti: “e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere”.

1-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 10-bis, le parole: “3 per cento, in almeno un raggruppamento” sono sostituite dalle seguenti: “1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all’1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento”;

b) all’articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: “Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali” ».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: « Conferimento di funzioni », con la parola « Misure ».

22.13

AMBROGIO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All’articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente articolo” aggiungere le seguenti: “e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere”.

1-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 10-bis, le parole: “3 per cento, in almeno un raggruppamento” sono sostituite dalle seguenti: “1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all’1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento”;

b) all’articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali” ».

22.14

PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Si definiscono per-

tinenze idrauliche il fiume a tutti gli effetti, ovvero per una fascia di 10 metri dal piede esterno dell'argine se arginato ovvero 10 metri della sommità arginale se non arginato, sia in destra che in sinistra idraulica" ».

22.15

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica e" sono abrogate;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree" ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni urgenti in materia di bonifiche e rifiuti ».

22.16

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-ter" del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c), le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";

alla lettera c-bis), le parole: "1 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2030" ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni urgenti in materia di bonifiche e rifiuti ».

22.17

STEFANI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago. ».

Art. 23.**23.1**

DAMIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore delle utenze individuate ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.” ».

23.2

MURELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 7 è abrogato il comma 12 »;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso « 6-bis. », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al precedente*

comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».

23.3

PAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato »;

b) *alla lettera b), capoverso « 6-bis », dopo le parole: « dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. », aggiungere il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».*

23.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

« 0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato ».

23.5

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 20-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di

supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate.” »

23.6

MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « e della digitalizzazione » inserire le seguenti: « per il Corpo della Guardia di finanza ».

23.7

FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 6-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziati dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « Le risorse di cui al primo periodo sono » con le seguenti « L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni di euro di cui al primo periodo è ».

23.8

MATERA

Al comma 1, lettera b), capoverso « 6-bis », dopo le parole: « corrispondente utilizzo delle risorse » inserire le seguenti: « destinate alle finalità ».

23.9

PAROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 6-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma

6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. »

23.10

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 6-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ».

23.11

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 6-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. »

23.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».

23.13

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso « 6-bis », dopo le parole: « dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. », aggiungere il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziati dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10. ».

23.14

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) all'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 12 è abrogato ».

23.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) è abrogato il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».

23.16

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):

« b-bis) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso; ».

23.17

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 20-*novies*, al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56". ».

23.18

PAROLI

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

« *b-bis*) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-*bis*:

“Art. 21-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello

Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicu-

rare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." ».

23.19

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-*bis*:

“Art. 21-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di

4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo

delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." ».

23.20

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

“Art. 21-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello

Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicu-

rare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» ».

23.21

CROATTI, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA, SIRONI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “507.138.598 euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “509.138.598 euro per l'anno 2023”;

2) è aggiunta in fine la seguente:

“*e-bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

b-ter) all'Allegato 1, Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale ».

23.22

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “507.138.598 euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “510.138.598 euro per l'anno 2023”;

2) è aggiunta in fine la seguente:

“e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

b-ter) all’Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG VALTOPINA Tutto il territorio comunale. »

23.23

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026, destinato agli interventi di bonifica, ricostruzione e messa in sicurezza dei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1-bis, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti dai comuni colpiti predetti eventi alluvionali.

1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-bis, le Regioni possono anticipare le somme previste a carico del Fondo di cui al medesimo comma.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 14-quinquies, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

23.24

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 nei territori della regione Sardegna, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al Presidente della Regione Sardegna, nominato commissario straordinario, che provvede alla realizzazione degli interventi.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

23.25

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di potenziare le attività intese a mitigare il rischio iderogeologico e gli effetti del cambiamento climatico nonché a tutelare la qualità delle acque, anche in considerazione degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio a partire dal 1° maggio 2023, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2023 a favore dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

23.26

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di prevenire e ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio, nelle Regioni più esposte agli eventi alluvionali

verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, i termini per la realizzazione e rendicontazione delle spese relative agli interventi finanziati nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Regione, in esecuzione dei bandi per investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche – prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo, sono differiti al 30 giugno 2024 ».

23.27

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Per l'attuazione delle prime misure urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, in relazione alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, le Regioni possono anticipare l'erogazione delle somme previste a carico del Fondo per le emergenze nazionali ed eventuali ulteriori risorse stanziare a seguito della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi. ».

23.28

LIRIS, SIGISMONDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

23.29

MURELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 lu-

glio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi. ».

23.30

PAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi. »

23.31

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi. ».

23.32

LOMBARDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi. ».

23.33

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi. ».

23.0.1

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***« Art. 23-bis.***(Misure a sostegno dei Parchi Naturali Regionali)*

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica dei territori, con particolare attenzione al ruolo strategico dei Parchi Naturali Regionali nel promuovere e garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per i Parchi Regionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo è di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento delle attività e misure previste dal successivo comma 4.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva con proprio decreto il Piano di riparto del fondo destinato ai Parchi Regionali, definito sulla base del numero effettivo dei Parchi Regionali beneficiari.

4. Le risorse del Piano di riparto di cui al precedente comma, in base alle disponibilità finanziarie, sono intese a:

a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti intesi alla mitigazione del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali alluvionali e siccitosi, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e infrastrutture anche per garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap;

b) realizzare le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dal *Green Deal* Europeo e dalle nuove Strategie Europee per la Biodiversità e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo per i Parchi Regionali, di cui al presente articolo, nei trienni successivi al primo, viene definita con legge di bilancio. ».

23.0.2

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale e all'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici di cui all'articolo 63-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operanti nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 comma 1, lettera a), b) c), d), e) del medesimo decreto legislativo, sono autorizzate a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento delle vigenti dotazioni organiche nel limite delle unità eccedenti il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le unità di perso-

nale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei limiti di cui al successivo comma 3.

2. Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale nei limiti delle dotazioni organiche approvate, attraverso selezioni riservate per titoli ed esame-colloquio in deroga agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 a coloro che abbiano ricoperto nell'ultimo triennio, all'interno delle medesime Autorità, incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia.

3. Alla copertura degli oneri necessari per il trattamento economico fondamentale e accessorio derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nei limiti di cui dall'articolo 1, comma 607-*bis* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 700 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

23.0.3

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-*bis*.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime “*de minimis*”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, *b*) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui red-

diti e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

23.0.4

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a

favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

23.0.5

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

23.0.6

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***« Art. 23-bis.***(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

23.0.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***« Art. 23-bis.***(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023”;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024”. ».

23.0.8

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO, ZAMPA

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***« Art. 23-bis.***(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)*

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al

fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. ».

23.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022" ».

23.0.10

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso

dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.» ».

23.0.11

FREGOLENT

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo” ».

23.0.12

FREGOLENT

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione ».

23.0.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli anche a campione. ».

Art. 24.**24.1**

MATERA

Al capo IV sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia fiscale ».

24.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024”.

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “per quelle sostenute nell'anno 2025.” sono aggiunte le seguenti: “Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025”.

3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

7. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio".

8. Il comma 10-quater, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro trenta mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi, o, nel caso l’ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.’”.

9. All’articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell’istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell’11 ottobre 2022, n. 58/E –F24 ELIDE dell’Agenzia delle entrate.” ».

24.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)

1. All’articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024”;

2) dopo le parole: “per quelle sostenute nell’anno 2025.”, sono aggiunte le seguenti: “Per gli interventi individuati dall’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza

del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025”.

2. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31/12/2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo

e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita” sono aggiunte le seguenti: “, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.”.

7. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 10-*quater* è sostituito dal seguente:

“10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro trenta mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.’”.

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E – F24 ELIDE.” ».

24.4

MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024”.

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “per quelle sostenute nell'anno 2025” sono aggiunte le seguenti: “Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025”.

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei casseti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei casseti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei casseti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì

sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita” sono aggiunte le seguenti: “, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.”.

7. Il comma 10-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: “10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro trenta mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.’”.

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E – F24 ELIDE.” ».

24.5 (testo 2)

DURNWALDER

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. Al comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” »;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è soppresso ».

24.5

DURNWALDER

*Al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » inserire le seguenti: « e l'ultimo periodo è soppresso. Al comma 3-*bis*, del medesimo articolo 119, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” ».*

24.6 (testo corretto)

DI GIROLAMO, NAVE, SABRINA LICHERI, TREVISI, NATURALE, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

24.6

DI GIROLAMO, NAVE, SABRINA LICHERI, TREVISI, NATURALE, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

24.7

DI GIROLAMO, TREVISI, NAVE

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), dell'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

24.8

DURNWALDER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

24.9

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

24.10

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

24.11

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

24.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le

spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

24.13

PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. ».

24.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. ».

24.15

FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. ».

24.16

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, hanno crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015. ».

24.17

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023”;

b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024” ».

24.18

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. ».

24.19

PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. ».

24.0.1

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

« **Art. 24-bis.**

(Soppressione della misura di cui all’articolo 26, comma 1 e successivi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. L’intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, di cui all’articolo 26, comma 1 e successivi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso a far data dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente disposizione di legge. Da tale data, con

provvedimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul predetto intervento agevolativo. Le istanze presentate entro la data chiusura dello sportello sono finanziabili ad esito positivo delle risultanze istruttorie di ammissibilità, secondo le disposizioni normative applicabili.

2. Le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, eccedenti l'ammontare destinato al finanziamento delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 26 e agli oneri vigenti di attuazione dell'intervento agevolativo, sono destinate, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al finanziamento dei progetti (c.d. progetti pilota), di cui all'articolo 28, comma 3, dello stesso decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e finanze.

3. Le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, eccedenti l'ammontare destinato al finanziamento delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 26, ritornano nelle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulle risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. ».

24.0.2

DURNWALDER

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole: "è prorogato al 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2023". ».

Art. 25.**25.1**

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate. ».

25.2

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appar-

tenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo. ».

25.3

LOSACCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 58, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti”. ».

25.4

PAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di limitare l'esercizio dell'azione revocatoria sulle cessioni dei crediti fiscali operate dal debitore insolvente, al comma 3 dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso, effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio.” ».

25.0.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***« Art. 25-bis.***(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta progressi)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le

banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).” ».

25.0.2

MANCA

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta progressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le

banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).” ».

25.0.3

MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***« Art. 25-bis.***(Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 58, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti”. ».

25.0.4

SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***« Art. 25-bis.***(Misure urgenti in materia di cessione in blocco dei crediti)*

1. All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti.” ».

Art. 26.**26.1**

FREGOLENT, ENRICO BORGHI, LOMBARDO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

26.2

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE, BARBARA FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 26.***(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)*

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ».

26.3

FREGOLENT, ENRICO BORGHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

« 1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano allo Stato un contributo straordinario di solidarietà.

2. Le banche di cui al comma 1 determinano la misura del contributo di solidarietà con apposita delibera del proprio organo amministrativo, sentita l'associazione bancaria italiana, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

b) *ai commi 4 e 5, sostituire le parole: « L'imposta straordinaria » con le seguenti: « Il contributo straordinario di solidarietà »;*c) *al comma 6, sostituire le parole: « dell'imposta straordinaria » con le seguenti: « del contributo di cui al comma 1 ».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: « Contributo straordinario di solidarietà delle banche ».

26.4

PAROLI, SILVESTRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. In dipendenza dell'eccezionale incremento dei tassi di interesse e del costo del credito registrato nell'anno 2023, si applica, esclusivamente per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

26.5 (testo corretto)

DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, sostituire le parole: « per l'anno 2023 » con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* « per essere assegnate al finanziamento » *fino a fine periodo, con le seguenti:* « per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

26.5

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « per l'anno 2023 » *con le seguenti:* « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* « per essere assegnate al finanziamento » *fino a fine periodo, con le seguenti:* « per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000

euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di ».

26.6

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: « 1° settembre 1993, n. 385 » *aggiungere le seguenti:* « , con esclusione delle banche che hanno un attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 pari o inferiore a 30 miliardi di euro ».

26.7

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « L'imposta di cui al primo periodo non si applica ai seguenti soggetti:

a) alle banche che destinano a riserva di utili almeno il 60 per cento dell'utile risultante dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ed almeno il 60 per cento all'utile

risultante dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024;

b) alle banche il cui attivo di bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 è inferiore a 15 miliardi di euro. ».

26.8

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. L'ammontare del margine di interesse di cui al comma 2, lettere a) e b) è calcolato al netto dei profitti e delle perdite registrati nel conto economico degli anni di riferimento comunque collegate all'acquisto, al possesso e alla rivendita di titoli di Stato, compresi interessi, plusvalenze e minusvalenze. ».

26.9

MISIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lettera b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento ».

26.10

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: « 0,1 per cento del totale dell'attivo » con le seguenti: « 0,18 per cento del totale dell'attivo ponderato »;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. L'imposta straordinaria, versata nel termine di cui al comma 4, è considerata deducibile nei limiti del ventisette e mezzo per cento nelle seguenti modalità: per le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti all'esercizio finanziario corrente, in tre annualità; per le altre banche in sei quote annuali. Per entrambe le categorie di banche, la deducibilità è ripartita secondo quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'esercizio 2025 ».

26.11

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 3 sostituire le parole: « 0,1 per cento del totale dell'attivo » con le seguenti: « 0,15 per cento del totale dell'attivo ponderato ».

26.12

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo. ».

26.13

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2 ».

26.14

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circo-

scritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni. ».

26.15

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 5, sopprimere la parola: « non ».

26.16

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, come definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; il limite ivi indicato va riferito, ai soli fini della presente disposizione, all'attivo ponderato per il rischio ».

26.17

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, come definite dalla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. ».

26.18

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, per tali definendosi, ai fini della presente disposizione, quelle il cui attivo è pari

o inferiore al limite di cui all'articolo 29, comma 2-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

26.19

NICITA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 7, dopo le parole: « per essere assegnate al finanziamento delle misure » aggiungere le seguenti: « finalizzate a contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari, a potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e a sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti, nonché delle misure ».

26.20

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole: « delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 », inserire le seguenti: « , delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».*

b) *dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

« Art. 26-bis.

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) dopo le parole “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte le parole: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”.

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro annui”. ».

26.21

MAFFONI, SIGISMONDI, POGLESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole: « delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 », inserire le seguenti: « , delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».*

b) *dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

« Art. 26-bis.

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) dopo le parole “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte le parole: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”.

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al

31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro annui”. ».

26.22

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* « delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 », *sono aggiunte le seguenti:* « , delle misure di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

b) *dopo l’articolo 26 inserire il seguente:*

« Art. 26-bis.

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All’articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) dopo le parole “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte le parole: “con un valore complessivo dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”.

2. All’articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro annui” ».

26.23

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* « delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 », *inserire*

le seguenti: « , delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

b) dopo l'**articolo 26**, aggiungere il seguente:

« Art. 26-bis.

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) dopo le parole “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte le parole: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”.

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro annui” ».

26.24

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: « delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » inserire le seguenti: « , delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con un valore complessivo dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.”;

7-ter. All’articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 3, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “31 dicembre 2023” e le parole: “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 30.000 euro annui”. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in favore dell’acquisto della casa di abitazione ».

26.25

BASSO, NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « 27 dicembre 2013, n. 147, » *aggiungere le seguenti:* « la riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento ».

26.26

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia. ».

26.27

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto spe-

ciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia. ».

26.28

NICITA, MISIANI, BASSO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

7-ter. Il Fondo di cui al comma 7-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

7-quater. Il Fondo è gestito da un "Comitato" composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 7-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7-quinquies. Il comitato di cui al comma 7-quater:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 7-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

7-sexies. Il Fondo di cui al comma *7-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.

7-septies. Il Fondo di cui al comma *7-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa. ».

26.29

ANCOROTTI, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« *7-bis.* Al comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti.”. ».

26.30

PATUANELLI, TURCO, NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *7-bis.* All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,

n. 87, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione ».

26.0.1

PAITA, FREGOLENT

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

« Art. 26-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei risparmiatori)

1. Al fine di garantire i risparmiatori e assicurare il pronto accesso ai servizi bancari su tutto il territorio nazionale, le banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottano, anche di concerto tra loro, le misure idonee ad assicurare, secondo criteri di prossimità, la disponibilità di sportelli evoluti nei centri urbani ed extraurbani, in particolare garantendo i relativi servizi nei comuni fino a 5.000 abitanti, entro una distanza massima pari a 20 km ».

26.0.2

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di mutui ipotecari)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta la sospensione del versamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull’immobile che costituisce abitazione principale.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste alle seguenti condizioni:

a) che l’ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale e che abbia un valore economico non superiore a 100.000 euro;

b) che il debitore abbia un reddito non superiore ai 20.000 euro.

2. La sospensione prevista dal presente articolo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

26.0.3

GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "rich media", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari

per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

26.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo “*rich media*”, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

26.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: “ricavi” sono aggiunte le seguenti: “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”. ».

Art. 27.**27.0.1**

GELMETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)

1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1° gennaio 2024 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E “immobili a destinazione particolare”.

2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

27.0.2

GELMETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Modifiche agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) le disposizioni e i principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7. Per dette società non si applicano le disposizioni del presente decreto.”.

2. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole: “Sono altresì ammesse le partecipazioni” sono inserite le seguenti: “, dirette e indirette,” e dopo le parole: “nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici” sono inserire le seguenti: “e le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori” ».

27.0.3

TUBETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Misure di tutela degli operatori economici dal rincaro dei prezzi delle materie prime)

1. Con riferimento alle istanze presentate da parte degli operatori economici per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione

più significativi ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022 nonché dell'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è fatto d'obbligo alle stazioni appaltanti rientranti nei cosiddetti settori speciali di rispondere a tutte le istanze pervenute da parte degli operatori economici, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante accoglimento e/o motivato respingimento delle istanze presentate.

2. Nell'ipotesi di silenzio delle stazioni appaltanti, nei termini sopra indicati, l'istanza presentata da parte degli operatori economici sarà da intendersi come accolta con contestuale diritto da parte di quest'ultimi, ad ottenere l'importo indicato in istanza, da intendersi quale credito esigibile e non contestato. Nell'ipotesi di esplicito accoglimento dell'istanza presentata e/o di silenzio assenso all'istanza presentata, le stazioni appaltanti dovranno procedere con il pagamento degli importi indicati e non contestati entro e non oltre trenta giorni dell'accoglimento e/o dalla formazione del silenzio assenso. ».

27.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, primo comma, dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.";

b) all'articolo 70, primo comma, dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla banca entro sessanta giorni dal pagamento". ».

27.0.5

MISIANI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole “sul titolo.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.”;

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole “se non presenti.” è inserito il seguente periodo: “Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento.” ».

27.0.6

CLAUDIO BORGHI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole “sul titolo.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.”;

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole “se non presenti.” è inserito il seguente periodo: “Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si

applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento.” ».

27.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 si interpreta nel senso che non sono ripetibili gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti di cui al presente comma in buona fede, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve ».

27.0.8

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie. ».

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE**9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)****10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 19 settembre 2023

Plenaria**6^a Seduta***Presidenza del Presidente della 9^a Commissione*
DE CARLO*La seduta inizia alle ore 19,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore per la 10^a Commissione SATTÀ (*FdI*) specifica preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto all'attuazione dell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, che delega il Governo a procedere all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009. Dà quindi conto dei principi e criteri di delega direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Quanto alle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, specifica in primo luogo che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di situazione di emergenza, macerazione e incubatoio.

L'articolo 3, comma 1, introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, mentre il comma 2 elenca i casi in cui il divieto non si applica.

Il successivo comma 3 prevede che in ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi sia effettuato esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione, la cui applicazione, ai sensi del successivo comma 4, deve avvenire sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale.

Il relatore per la 9^a Commissione, senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sull'articolo 4, secondo cui gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, si dotano di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.

Illustra poi l'articolo 5, concernente la definizione di linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, per sostenere il sessaggio in ovo, per favorire, sentite le associazioni nazionali di categoria, l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate e per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura. Segnala al riguardo l'opportunità di valutare, sul piano formale, la previsione di un'intesa « nella » Conferenza Stato-regioni, anziché « con la » medesima Conferenza, nonché la coerenza con la legge delega delle disposizioni in tema di campagne informative.

Dopo aver richiamato l'articolo 6, relativo al reinserimento o all'utilizzo dei pulcini maschi rientranti in determinati casi di possibile abbattimento selettivo, dà conto dell'articolo 7, che individua nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome e nelle ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti in materia di vigilanza sugli incubatoi e in tema di sanzioni. In proposito, fa notare che occorrerebbe un adeguamento della rubrica.

Avviandosi alla conclusione, menziona l'articolo 8 recante le disposizioni sanzionatorie, invitando a valutare l'opportunità di introdurre una specifica previsione in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 19 settembre 2023

Sottocommissione per i pareri

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(238) LA PIETRA. – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando che, all'articolo 1, comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del Pistoia Blues Festival, prevista a partire dal 2022.

La Sottocommissione conviene.

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;* b) *Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 14 settembre.

Il presidente BALBONI avverte che darà senza ulteriore indugio inizio ai lavori, sebbene la Commissione non sia ancora al completo, essendo già trascorsi quindici minuti rispetto all'orario della convocazione.

Avverte altresì che l'ordine del giorno G/615/8/1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 2.91 decade.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.98.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che l'emendamento è volto a prevedere una doppia verifica dello schema di intesa da parte del Consiglio dei ministri, in modo da avere la certezza che la devoluzione di competenze corrisponda effettivamente all'interesse dei cittadini.

È quindi posto in votazione l'emendamento 2.98, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.99.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica l'approvazione della proposta in esame, volta a rafforzare il coinvolgimento del Parlamento attraverso l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema preliminare di intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.99 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, anch'esso volto a precisare il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, chiamata a esprimere un parere vincolante.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), l'emendamento 2.101 è posto in votazione e respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.102, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.103.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, il cui obiettivo è precisare il ruolo del Parlamento nel processo di formazione dello schema di intesa, attraverso l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, nonché della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.103 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.104.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza del coinvolgimento delle Camere nella definizione e approvazione delle intese, precisando la procedura in modo molto puntuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.104 non è approvato.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 2.105.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAIORINO (*M5S*), l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.107.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in esame e sulla successiva 2.108. Si tratta di emendamenti tesi a rafforzare il ruolo del Parlamento, attraverso un potere anche emendativo sullo schema di intesa.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento in esame, sottolinea che non si è considerato quali effetti potrebbe avere nell'*iter* di definizione dell'intesa un eventuale atto di indirizzo contrario o parzialmente modificativo da parte del Parlamento. Preannuncia poi il voto favorevole sugli identici emendamenti 2.108 e 2.109.

Posto ai voti, l'emendamento 2.107 non è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.108 e 2.109 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.110.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia che, in una forma di governo parlamentare, al Parlamento devono essere conferiti poteri sovraordinati rispetto a quelli del Governo e pertanto è necessario che il parere espresso dalle Camere sia vincolante.

Posto ai voti, l'emendamento 2.110 non è approvato.

L'emendamento 2.113 risulta assorbito dall'approvazione avvenuta nella precedente seduta degli identici 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2) e 2.112 (testo 2).

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.114 e, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

L'emendamento 2.114 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.115.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedimento per la definizione dell'intesa, prevedendo che, sullo schema preliminare, le Camere sentano non solo il presidente della giunta regionale interessata, ma anche un consigliere per ciascun gruppo consiliare di minoranza. Solo in questo modo, infatti, si potrà rendere il procedimento più partecipato e democratico.

Posto ai voti, l'emendamento 2.115 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.116.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che le Camere debbano potersi pronunciare anche sullo schema di intesa eventualmente modificato, prima dell'approvazione definitiva.

Posto ai voti, l'emendamento 2.116 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.117.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il mancato rispetto da parte del Governo delle indicazioni formulate dalle Camere deve essere considerato una causa ostativa alla sottoscrizione dell'intesa e all'adozione del relativo disegno di legge per la sua approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.117 non è approvato.

Il ministro CALDEROLI invita i proponenti degli emendamenti 2.118, 2.126 e 2.128 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 2.127, su cui vi è un parere favorevole.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 2.118 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 2.126 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) riformula l'emendamento 2.128 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.118 (testo 2), 2.126 (testo 2), 2.127 e 2.128 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Si passa all'emendamento 2.119.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta potrebbe presentare profili di incostituzionalità.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.119.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.120, 2.121, 2.122 e 2.123 sono respinti.

L'emendamento 2.124, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.125 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.129.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che la *ratio* dell'emendamento sia molto importante, perché prevede che, nel processo di definizione dell'intesa, siano coinvolti tutti i livelli istituzionali rappresentativi degli interessi dei cittadini, tra cui il consiglio regionale e gli enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.129 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.130.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta in esame, che è in linea con l'emendamento 2.129, in quanto prevede l'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali.

Il ministro CALDEROLI ricorda che nel testo è già prevista la consultazione degli enti locali.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che l'emendamento precisi meglio in quale sede gli enti locali debbano essere ascoltati.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PIRRO (*M5S*), l'emendamento 2.130 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.131 e 2.132.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza che lo schema di intesa diventi definitivo solo dopo che le Camere si siano espresse entrambe sul medesimo testo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.131 e 2.132 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.133.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene necessario che, nella procedura di definizione dell'intesa, sia effettuata una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla delegazione di competenze. Eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, dovrebbero essere imputati alla regione richiedente, per evitare che ricadano sulla collettività nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.133 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.134, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.135 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.136.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) auspica l'approvazione della proposta in esame, con cui si prevede che lo schema di intesa diventi definitivo se approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l'emendamento 2.136 è respinto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.137.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.138, che risulta respinto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per chiedere la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Giorgis, assicura che, al termine della votazione degli emendamenti all'articolo 2, i lavori saranno sospesi per una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posto in votazione, l'emendamento 2.139 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.140.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta ad accrescere l'incisività del ruolo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.140 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.141.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene opportuno che, sullo schema di intesa, siano acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per verificare il rispetto di tutti i parametri previsti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la proposta sia significativa, in quanto l'acquisizione del parere della Corte dei conti consentirebbe al Parlamento di disporre dei dati contabili sulle proiezioni di spesa e sugli effetti della devoluzione di competenze.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 7.64, di cui è stata proposta una riformulazione che avrebbe il parere favorevole, prevede di affidare alla Corte dei conti il compito di presentare al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.141 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.142.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che, anche in fase di deliberazione del disegno di legge di approvazione dell'intesa, sarebbe opportuna la partecipazione di un consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare della minoranza, oltre al presidente della giunta regionale interessata.

Posto ai voti, l'emendamento 2.142 non è approvato.

Gli emendamenti 2.143 e 2.144, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.145.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che l'inserimento di un termine di trenta giorni, prima della trasmissione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell'intesa, consentirebbe di proseguire l'interlocuzione tra i diversi livelli istituzionali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.145 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.146, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.147.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene indispensabile che, nel rapporto tra Stato e regione, siano le Camere – e non il Governo – a formulare eventuali richieste di rinegoziazione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.147 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.148.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta prevede la possibilità per le Camere di esprimere una riserva anche solo su una parte dell'intesa o del disegno di legge a cui essa è allegata.

Posto ai voti, l'emendamento 2.148 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.149, che risulta respinto.

L'emendamento 2.150, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.151 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.152.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che debba essere prevista la possibilità di emendare anche l'intesa allegata al disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 2.152 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.153, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.154.

La senatrice MAIORINO (M5S) sollecita l'inserimento della previsione in base alla quale al disegno di legge siano allegate le analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quella con cui si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.154 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE sospende la seduta e convoca un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto – nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 615 e connessi in materia di autonomia differenziata – di svolgere l'audizione informale del professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei LEP, martedì 26 settembre, a partire dalle ore 14.

Si è concordato inoltre di riprendere l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province e dei sindaci metropolitani (disegni di legge n. 57 e connessi) nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 20 settembre.

Si è altresì deciso di sconvocare la seduta odierna già prevista per le ore 20 di oggi.

Infine, avverte che, per le ore 13,30 di domani, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 1^a e 2^a riunite per la programmazione dei lavori in merito al disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023

– contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile), assegnato in sede referente.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

G/615/8/1 (testo 2)

MATERA, BUCALO, RUSSO, ZEDDA, TUBETTI, MENNUNI, LISEI, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

l'articolo 116, terzo comma, indica, tra le materie suscettibili di trasferimento, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le quali presentano una specifica rilevanza sotto il profilo della tutela dei diritti e dell'esigenza di universalità dei servizi sul territorio,

impegna il Governo:

nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ad individuare gli strumenti più idonei affinché, con riferimento in particolare alle materie della tutela della salute, istruzione e norme generali sull'istruzione, sia garantito il rispetto dei principi di universalità ed equità.

Art. 2.

2.118 (testo 2)

GELMINI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto

o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata ».

2.126 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata ».

2.128 (testo 2)

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 19 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 11,55 alle ore 12,55

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GIORGIO LATTANZI, PRESIDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI MAGISTRATURA NONCHÉ PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL DOTTOR PIER PAOLO BRUNI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, E DI GIORGIO SPANGHER, PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 12,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda di aver già illustrato e distribuito il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo al termine del dibattito preliminare alla sua stesura. Fa presente che nella giornata di domani auspicherebbe di procedere alla votazione finale del documento per chiudere l'indagine.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) preannuncia che a nome del suo Gruppo presenterà nella giornata di domani delle osservazioni che si riserva di illustrare più ampiamente nel dibattito conclusivo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 15 ottobre 2023.

Nel merito il provvedimento consta di otto articoli, ripartiti in tre Capi.

Il Capo I contiene le disposizioni strettamente necessarie all'adeguamento del diritto nazionale al regolamento 2018/UE/1805 (articoli 1-4).

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca disposizioni generali. Il comma 1 dell'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della introducenda normativa, riferibile ai « rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 ». Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

Il comma 2 prevede che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. Viene quindi, in linea generale, stabilita l'operatività della doppia punibilità. Sono nel contempo, espressamente fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni (gravi) reati.

Al comma 3 si prevede che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'au-

torità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione.

I commi da 4 a 6 definiscono ruolo e compiti del Ministero della giustizia nelle procedure in oggetto.

L'articolo 2 detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Il comma 1 dell'articolo 2 – con riguardo alla procedura passiva – individua quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 9), del Regolamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e quando si tratta di un credito del luogo dove si trova il debitore. Quando tali luoghi non siano noti, la competenza è attribuita al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Laddove il provvedimento di sequestro riguardi beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, si prevede che venga individuato come competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trovi il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trovi il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, in via residuale, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Il comma 3 prevede che sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decida con decreto motivato, solo dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero, da esprimersi entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, entro ventiquattro ore. Decorso tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvederà, dunque, anche in assenza del parere del pubblico ministero. È stata altresì contemplata la possibilità che, prima di decidere, il giudice possa acquisire gli elementi conoscitivi eventualmente necessari anche a mezzo della polizia giudiziaria.

Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema prevede che l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, in quanto compatibili.

Il comma 5 assicura l'informativa e l'interlocuzione dello Stato di emissione, prevedendo che dell'esecuzione del sequestro della proposizione di atti di impugnazione e di istanze di revoca l'autorità giudiziaria che procede dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente, avvisandola della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali detta facoltà può essere esercitata. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero della cultura nel caso in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

Il comma 6 disciplina le ipotesi di concorso di provvedimenti, di cui all'articolo 26 del Regolamento, che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti.

Il comma 7, infine, determina l'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del Regolamento, individuandola nella medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

L'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.

Più nel dettaglio i comma 1 e 2 dell'articolo 3 determinano l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 9), del Regolamento, confermando – in questo caso – l'individuazione della corte di appello (già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015 di attuazione della Decisione quadro 2006/783/GAI), ma riprendendo – quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale – quanto previsto dall'articolo 2 dello schema con riguardo alla procedura di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro. Il comma 2, in particolare, prevede la residua competenza della Corte d'appello di Roma.

I commi 3 e 4 disciplinano il procedimento innanzi alla Corte di appello.

Il comma 5 prevede – per l'impugnazione della sentenza – l'esperimento del ricorso per cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge.

Il comma 6 prevede che solo dopo che è divenuta irrevocabile, la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al procuratore generale presso la corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 137 del 2015.

Il comma 7 completa la disciplina dei casi concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del Regolamento prevedendo: che, quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, deve essere eseguito, in ogni caso, quest'ultimo; che, quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui al già illustrato comma 6 dell'articolo 2.

Il comma 8 rinvia – quanto alla disciplina dei beni confiscati – alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 137 del 2015 (sono

state mantenute ferme, ovviamente, le previsioni di cui all'articolo 30 del Regolamento).

Il comma 9 individua l'autorità di emissione per i provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del Regolamento, riprendendo sostanzialmente le previsioni già contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 137. La competenza viene a ben vedere attribuita: per l'esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi all'esito di procedimenti penali, al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione; per l'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal cosiddetto Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

I commi 10 e 11, infine, implementano la disciplina del motivo rifiuto facoltativo previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento in riferimento ai provvedimenti di confisca legati a una condanna definitiva emessa all'esito di processi celebrati *in absentia*.

Nel dettaglio il comma 10 prevede che quando la confisca è ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti *i*) e *ii*) del Regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-*bis* del codice di procedura penale e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all'articolo 629-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca. Poiché la confisca può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione (seppur solo nei casi in cui sia prevista come obbligatoria), il comma 11 dell'articolo 3 dello schema estende anche a tale ipotesi la procedura testé descritta, prevedendo che, oltre alla sentenza, al condannato debba essere altresì notificata l'ordinanza che ordina la confisca.

L'articolo 4, attraverso modifiche ad alcune disposizioni del codice di rito, prevede l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale in modo da consentire all'imputato di essere « informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio ».

Il Capo II reca alcuni interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei citati decreti n. 35 e n. 137 (articoli 5 e 6).

L'articolo 5 propone modifiche alla disciplina concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (recata dal decreto legislativo n. 137 del 2015, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI). Tali modifiche riguardano i criteri di individuazione della Corte di appello competente sulla richiesta di esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri; il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca; il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello in tale materia; la disciplina applicabile quando sono riconosciute più decisioni di confisca e provvedimenti di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni.

L'articolo 6 propone invece modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2016 recante « Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ».

Il Capo III reca infine disposizioni finali e transitorie.

Con l'articolo 7 si prevede, in particolare, l'inapplicabilità delle norme del presente provvedimento ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca (comma 1), nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi (comma 2).

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Trattandosi di disposizioni di mero adeguamento della normativa nazionale, preannuncia sin d'ora che non risultano osservazioni da segnalare

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni 1^a e 2^a riunite il disegno di legge n. 878 recante conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2023 concernente il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile. Nella giornata di domani sarà convocato pertanto un Ufficio di Presidenza integrato dei Gruppi riunito delle due Commissioni per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 19 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (IAI)
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE
PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA
NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 19 settembre 2023

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

La proposta è diretta a valorizzare i risultati conseguiti nei diversi settori responsabili delle emissioni inquinanti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017, anche in ottemperanza alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e del 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, rispettivamente in materia di materiale particolato PM10 (particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm) e biossido di azoto NO₂.

Il decreto-legge consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, prevede per le suddette regioni l'obbligo di riesaminare i contenuti degli strumenti di pianificazione adottati e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di quantificare l'effettivo contributo delle diverse misure ad oggi poste in essere, ivi comprese quelle attuative del predetto Accordo, alla riduzione delle emissioni di PM10 e NO₂, anche alla luce degli effetti derivanti dai provvedimenti emergenziali in ma-

teria di circolazione stradale adottati a fronte della pandemia di COVID-19.

Al comma 2 si prevede che, nelle more degli esiti di tali valutazioni, le eventuali misure di limitazione della circolazione di veicoli di categoria « Euro 5 », già oggetto degli impegni assunti dalle regioni a norma dell'articolo 2 dell'Accordo, possono essere attuate esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.

Tale scadenza tiene conto delle criticità legate alla indisponibilità dei materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici, in grado da assicurare una tempestiva sostituzione dei veicoli « Euro 5 ». La tempistica proposta, inoltre, non confligge con gli obiettivi del Pacchetto UE « Pronti per il 55% » (*Fit for 55*) che, per quanto attiene alla riduzione dell'uso di combustibili fossili nei trasporti, richiede che sia realizzata una infrastruttura sufficiente per la ricarica o il rifornimento dei veicoli elettrici o alimentati con combustibili alternativi.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, invece, la limitazione alla circolazione è inserita nei piani della qualità dell'aria delle regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 2.

La proposta normativa, infine, attraverso una norma di rango primario, intende rafforzare gli impegni assunti dalle regioni nell'ambito dell'Accordo, confermando altresì il campo di applicazione della misura, che riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria « Euro 5 » e interessa prioritariamente le aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) e di confisca.

Le norme del regolamento sono direttamente applicabili sin dal 19 dicembre 2020, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, scadrà il 10 dicembre 2023, per effetto dall'articolo 1 della medesima legge di delega-

zione europea, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scadrà il 15 ottobre 2023.

Il regolamento sostituisce i cinque previgenti strumenti: decisione 2007/845/GAI, sul reperimento dei beni; decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Queste ultime due decisioni quadro, che restano applicabili nei confronti degli Stati membri non vincolati dal regolamento (e cioè Danimarca e Irlanda), erano state recepite in Italia con i decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, e 7 agosto 2015, n. 137.

I provvedimenti di congelamento, previsti nei procedimenti penali o in materia penale (per il nostro Paese nei procedimenti di prevenzione), o di confisca emessi in uno Stato membro, debbono essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un « certificato », senza ulteriori formalità, sulla base del principio della reciproca fiducia. Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità.

È altresì introdotta la definizione della tempistica procedimentale ed è innovata la disciplina dei motivi di rifiuto. In particolare, tra le principali previsioni, è prevista l'introduzione di un eccezionale motivo di rifiuto opponibile quando, in presenza di « *elementi specifici e oggettivi* », sussistano « *seri motivi* » per ritenere che l'esecuzione del provvedimento di sequestro o di confisca « *comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa* ».

Inoltre, con riguardo ai provvedimenti di confisca, a fronte dell'avvenuta eliminazione dell'ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento in precedenza previsto nei casi di confisca cosiddetta « estesa », è stato disciplinato uno specifico motivo di rifiuto riguardante i provvedimenti emessi all'esito di processi celebrati *in absentia*, opponibile allorquando l'interessato non sia stato « *informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio* ».

Atteso che il regolamento è direttamente applicabile sin dal 19 dicembre 2020, la disciplina in esame risulta meno estesa dei citati decreti legislativi n. 137 del 2015 e n. 35 del 2016.

Il decreto legislativo è costituito da 8 articoli suddivisi in tre capi: il capo I reca all'articolo 1 le disposizioni generali, agli articoli 2 e 3 rispettivamente regole concernenti il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro nel cui ambito sono designate

le autorità nazionali competenti ed infine all'articolo 4 le modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza.

Il capo II reca alcuni interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni i decreti legislativi n. 137 e 35 (articoli 5 e 6), mentre il capo III è dedicato alle norme transitorie e finali (articoli 7 e 8).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 72)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 9^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Esso è finalizzato all'armonizzazione del regime sanzionatorio, sotto forma di riduzione o di esclusione dai pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, in ossequio alle previsioni dei regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 e per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

I regolamenti che normano la PAC 2023-2027, diversamente dalla scorsa programmazione, dispongono infatti che, anche per gli interventi settoriali, le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni siano contenute nei Piani Strategici Nazionali, e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Si rende pertanto necessario stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali, nonché disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale.

In particolare, i primi 12 articoli dello schema di decreto legislativo modificano o integrano il decreto legislativo n. 42 del 2023, introducendo il recupero dei pagamenti indebiti; la modifica dell'impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale; le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili; il numero massimo di ovicapri non identificati, allevati nelle zone montane; la specificazione della successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; le disposizioni specifiche per le

riduzioni dei pagamenti per gli eco-schemi; la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità.

Inoltre, il decreto legislativo n. 42 del 2023 è integrato con la previsione di sanzioni per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, nonché con la sostituzione del capo VII per le violazioni di disposizioni del settore dell'ortofrutta, delle patate e del settore olivicolo, per il qual ultimo è introdotto un sistema sanzionatorio *ex novo*.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Lo schema è predisposto in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Si ricorda che Eurojust è stata istituita con la decisione del Consiglio 2002/187/GAI, a cui l'Italia aveva dato attuazione con la legge 14 marzo 2005, n. 41.

Le funzioni e i compiti originari dell'organismo sono stati rafforzati dalla decisione 2009/426/GAI. Successivamente, è stato adottato il regolamento (UE) n. 2018/1727 che, abrogando la decisione del 2002, definisce ora la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust, che si attiverà di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO).

Le maggiori innovazioni del regolamento riguardano lo *status* e il rafforzamento dei poteri del membro nazionale – considerato dal Consiglio superiore della magistratura « *a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura esercita le sue funzioni nell'ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo* » – e dei suoi collaboratori.

Tali considerazioni dell'organo di autogoverno della magistratura sono alla base del principale intervento di modifica attuato con lo schema di decreto legislativo, a mezzo del quale si prevede che l'incarico di

membro nazionale presso Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati in ruolo e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al Consiglio superiore della magistratura.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto, l'articolo 2 delinea la struttura operativa italiana presso Eurojust, gli articoli 3, 6 e 7 disciplinano la nomina rispettivamente del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto, dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto o di assistenti ulteriori del membro nazionale. L'articolo 9 delinea i poteri del membro nazionale; l'articolo 10 provvede alla richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali; l'articolo 11 reca le modalità di designazione dei corrispondenti nazionali di Eurojust mentre l'articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale di Eurojust. L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie, l'articolo 14 dispone l'abrogazione della citata legge n. 41 del 2005 e l'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie.

Il provvedimento è coerente con il regolamento (UE) n. 2018/1727, cui mira a dare attuazione, e si preannunciano quindi osservazioni non ostative.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 19 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

120^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(317, 533 e 548-A) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvato.

(403-A) Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvato.

(238) LA PIETRA. – Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possano essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, occorre valutare, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, l'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo e deposita elementi di chiarimento sui profili in rilievo.

La RELATRICE si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti, con particolare riguardo agli articoli 2 e 5, relativi all'istituzione di corsi obbligatori in materia di celiachia, rispettivamente per l'aggiornamento professionale e nell'ambito dei programmi di studio degli istituti professionali, all'articolo 3, sulla diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale con il coinvolgimento dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché all'articolo 4, che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per l'acquisto di prodotti sostitutivi senza glutine (lettera *a*) e stabilisce l'obbligo, per le mense scolastiche, di somministrare, su richiesta, anche pasti senza glutine (lettera *b*).

In relazione all'articolo 5, che istituisce il fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e la banca dati nazionale dei soggetti con la patologia della celiachia, occorrerebbe avere una quantificazione degli effetti finanziari e la conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

In relazione ai profili di criticità sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al comma 3

dell'articolo 2, segnala che, ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, sono richiamati le modalità e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo: tuttavia le modalità, nelle quali è incluso l'esame e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sono disciplinate dal successivo comma 2.

Occorre valutare pertanto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « di cui al presente articolo ».

La sottosegretaria SAVINO, alla luce del rilievo posto dal relatore, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica « esplicativa », ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Gli interventi da finanziare con riferimento all'anno in corso sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.

In particolare, rileva che tale importo – inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025) – è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nel-

l'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro.

Tale stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024.

Tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576 (di cui euro 1.708.649.547 sono relativi alla proroga per l'anno 2023 delle missioni e degli interventi già autorizzati per l'anno 2022, mentre euro 11.775.029 sono relativi alle nuove missioni internazionali autorizzate per l'anno 2023, di cui alle schede 6-bis, 16-bis, 21-bis e 30-bis) in parte – quanto a 1.443.524.748 euro – allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte – quanto a 276.899.828 – alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili finanziari del presente provvedimento.

Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dal relatore.

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'Atto del Governo n. 69 reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista – nell'ambito della Missione 5, Componente 2 – una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata « legge quadro per le disabilità » (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

Il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante « Delega al Governo in materia di disabilità » per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge delega. All'articolo 3, commi 3 e 4, della legge delega, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che comunque gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel qual caso, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 1 e 2, andrebbe confermato che la portata applicativa dell'accessibilità risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'articolo 3, considerato che il comma 2-*bis* aggiuntivo stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, occorre chiarire se verranno predisposti corsi specifici per i candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro anche per le Amministrazioni pubbliche sotto i 200 dipendenti. A tal fine, andrebbe chiarito se tutte le Amministrazioni abbiano risorse umane e strumentali sufficienti e se queste siano da formare con la previsione di ulteriori corsi di formazione, in analogia con quanto osservato per l'articolo 3. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, ricorda, anche alla luce delle precedenti osservazioni, che la neutralità finanziaria riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni (tutte) saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 96 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

La RELATRICE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

In merito all'articolo 11, considerato l'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede una serie di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scon-

tate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 75 del Servizio del bilancio del Senato e n. 99 della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i contenuti depositati dal Governo, per la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento rispetto ai rilievi formulati in relazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di analizzare gli elementi forniti e di poter predisporre una proposta di parere alla luce delle risposte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in

relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre, di esprimere sulle analoghe proposte 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla soppressione del comma 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, analogo a 6.5, 6.6 e 6.7, 6.8, 6.11, 6.13 (analogo a 6.14), 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.23.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore in ordine alla proposta formulata con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

In ordine all'articolo 6 esprime parere contrario sulla proposta 6.3, in ordine alla lettera *a*), mentre non vi sono osservazioni sulla lettera *b*) della proposta.

In ordine alle proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 esprime parere non ostativo sulla lettera *a*) delle stesse, a condizione che venga riformulata in un testo di cui dà lettura, cui condiziona altresì il parere non ostativo sugli emendamenti 6.8 e 6.11, da riformulare nel medesimo testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; chiarisce invece che il parere del Governo è contrario sulla lettera *b*) delle citate proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per chiedere un approfondimento sulla proposta 6.8, la cui riformulazione assorbirebbe talune proposte già esaminate riferite all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che tale profilo potrà essere approfondito presso la Commissione di merito, non essendovi interventi pone ai voti la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Sostituire il comma 1 con il seguente: ‘1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione me-

desima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine. ».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 19 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito e dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. In conclusione, si dichiara disponibile a valutare eventuali osservazioni, anche dei Gruppi di opposizione, che dovessero emergere nel corso del dibattito o pervenire per le vie brevi.

Il senatore TURCO (*M5S*) presenta e illustra un nuovo schema di parere contrario, pubblicato in allegato. In particolare, con riferimento all'articolo 26, esprime un giudizio negativo sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto delle banche operanti sul territorio dello Stato, che non sembra idoneo a raggiungere lo scopo ed è stato oggetto di critiche da parte degli operatori del settore, con riferimento soprattutto a possibili profili di incostituzionalità. A suo parere, inoltre, la misura si ridurrà a un'imposta patrimoniale – nei confronti della quale esprime una forte contrarietà –, che verrà liquidata applicando lo 0,1 per cento sull'attivo dei bilanci 2022. La propria parte politica, viceversa, aveva proposto di adottare una misura strutturale con la previsione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, non solo bancarie, ma anche farmaceutiche e belliche, legato a una situazione eccezionale che avesse portato, in un determinato tempo, a un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti.

Quanto all'articolo 24, condivide la proroga al 31 dicembre del corrente anno del Superbonus per le case unifamiliari e i condomini, e ne suggerisce un'altra per tutti coloro non dovessero riuscire a terminare i lavori in tempo. Ricorda quindi i risultati economici e occupazionali legati alla misura e gli effetti positivi che presto verranno registrati anche dall'Istat con riferimento al PIL e correlativamente al rapporto *deficit* e debito del 2021. Infine, contesta le scelte del Governo che hanno bloccato la cessione dei crediti, mettendo così in crisi famiglie e imprese, a discapito dell'economia del Paese.

Il senatore CROATTI (*M5S*), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 13 settembre scorso, rileva l'insufficienza delle nuove somme stanziata a favore delle imprese dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione della scorsa primavera, tenuto conto che i danni sono stati stimati in 8,8 miliardi e che lo stanziamento di 2,7 miliardi è previsto su tre annualità e per buona parte non è nemmeno nella disponibilità del Commissario straordinario. Ricorda quindi che molti Comuni hanno anticipato risorse per gli interventi più urgenti e attendono un ristoro per evitare il dissesto economico e finanziario. Segnala inoltre che andrebbe prevista una norma specifica in materia di Superbonus, perché molte aziende del settore non sono in grado di operare avendo perduto gran parte dei macchinari e dei materiali necessari. Stigmatizza inoltre il trasferimento di metà delle risorse inizialmente destinate, tra l'altro, a beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica delle scuole alluvionate dell'Emilia-Romagna, alla lotta per combattere la dispersione scolastica al Sud. Ritene infatti che il termine del 31 agosto scorso per ammettere tali

interventi potesse essere considerato non tassativo, mostrando quindi più sensibilità per la situazione straordinaria che si era verificata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza svolto in precedenza, nella seduta di domani inizierà l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 674, recante « Interventi a sostegno della competitività dei capitali », compresi i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, il cui termine scade domani alle ore 12 , al cui esame la Commissione procederà una volta pervenuti i necessari pareri da parte della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11;

b) l'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea;

c) l'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

d) il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

e) l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche ope-

ranti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

f) l'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese);

considerato che:

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. Tale prelievo trova giustificazione nell'intercettare gli effetti di un'externalità positiva per le banche che incrementa i margini di redditività di una componente del conto economica delle stesse; un elemento che le dinamiche del libero mercato, viceversa, non hanno consentito di cogliere. Il mancato adattamento della crescita del tasso di interesse di riferimento disposto dalle autorità monetarie agli interessi passivi praticati dalle banche ha reso evidente tale « fallimento del mercato » e indotto quindi il governo a introdurre una specifica misura redistributiva. Inoltre, la destinazione delle risorse pubbliche così incamerate al settore dei mutui immobiliari consente anche di ridurre il peso dei maggiori costi che le banche avrebbero potuto scaricare su tale tipologia di contratti a valle del prelievo stesso. L'applicazione per un solo esercizio finanziario costituisce parte integrante del carattere straordinario di tale imposta. La misura, meritevole quindi di sostegno nel limite indicato e per le finalità citate, necessita tuttavia di alcune modifiche per tenere conto dei rilievi emersi in termini di adeguatezza della misura fiscale e di operatività dei soggetti incisi. Sul primo aspetto, l'ancoraggio

ai principi di capacità contributiva e eguaglianza di trattamento consentono di suggerire alcune modifiche che appaiono appropriate in riferimento sia all'individuazione del cespite imponibile sia alla misura massima dell'imposta. Il margine di interesse esposto al numero 30 del conto economico, infatti, costituisce un indicatore non esaustivo rispetto alla reale incidenza di tale voce sulla redditività complessiva dell'attività bancaria: appare pertanto proponibile considerare l'attivo ponderato cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta; in secondo luogo, accedendo a tale logica, tenuto conto delle stime di entrata che potrebbero assegnarsi a tale prelievo straordinario, il limite massimo potrebbe essere rimodulato. Va considerato anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, con particolare riferimento a quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva e che potrebbe risentire di più del prelievo. Appare opportuna un parziale misura agevolativa di recupero delle somme versate. Si darebbe in tal modo una risposta argomentata ai rilievi circa la posizione patrimoniale equilibrata degli enti creditizi.

2. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

3. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Per recuperare e rilanciare tali obiettivi occorre rivedere radicalmente la misura, a partire dall'aliquota di agevolazione, ma soprattutto collegando direttamente le spese eleggibili al risparmio energetico effettivo, anche nell'ottica di avviare il recupero edilizio di cui alla direttiva europea sul risparmio energetico degli edifici: in tale logica, occorre limitare i lavori a quegli immobili la cui fruizione continuata nel tempo consente di massimizzare gli effetti in termini di risparmio energetico, non solo per i committenti, ma anche in un'ottica di transizione ecologica generale. Per gli interventi che interessano immobili non utilizzati per abitazione principale non deve essere applicata la misura maggiorata né la cessione del credito. Resta sullo sfondo la questione complessa dei crediti maturati a fronte di lavori effettivamente realizzati, asseverati e esposti nel cassetto fiscale, che non trovano mercato, creando gravissime condizioni di fragilità finanziaria alle imprese e al settore delle costruzioni edilizie in generale e ai committenti privati.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E BARBARA FLORIDIA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La 6^a Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante « *Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici* » (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

la disposizione, modificando il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

l'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all'esercizio tipico dell'attività bancaria, rispetto all'esercizio antecedente al 2022;

l'articolo 23 apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte princi-

palmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziato per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità; a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati; ad incrementare, di soli 149,65 milioni di euro per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente;

considerato che:

le modifiche apportate dall'articolo 23 appaiono nuovamente non idonee e non sufficienti al fine di intervenire a supporto dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

nonostante le molteplici sollecitazioni e segnalazioni agli esponenti di Governo, dall'ambito di applicazione degli interventi a favore di territori colpiti dall'alluvione, restano ad oggi ancora esclusi alcuni comuni che hanno subito notevoli danni;

sono passati ormai quasi 3 mesi dalle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna e, rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione in cui versa la regione;

le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi continuano diffusamente a pesare sui beni pubblici e privati dei territori interessati e soprattutto sulle famiglie e sulle imprese ai quali non è stato corrisposto ancora alcun ristoro per i danni subiti;

valutato altresì che:

risulta senza dubbio condivisibile e apprezzabile la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per le unifamiliari;

il valore economico prodotto dal Superbonus è stato confermato anche dai rappresentanti di Nomisma nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, i quali hanno stimato un valore indiretto e indotto superiore a 200 miliardi;

nel corso dell'audizione è emerso come l'Ecobonus prima e il Superbonus poi siano stati utili a rilanciare l'edilizia e ad aumentare l'efficienza e le rinnovabili nel residenziale, l'Ecobonus ha attivato investimenti pari a 53 miliardi di euro. Gli interventi incentivati sono stati 5,5 milioni, di cui un milione solo nel 2021. Il Superbonus, invece, a fronte di 85 miliardi di euro di interventi ammessi a detrazione, 69 miliardi di

euro di interventi conclusi e 425.000 edifici riqualificati, ha prodotto un risparmio cumulato pari a 12 TWh l'anno, di cui 8 per l'isolamento termico di 134 milioni di metri quadri e 4 per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;

la misura ha portato alla ristrutturazione del 4 per cento del patrimonio edilizio italiano, con un ritorno economico, tra diretto, indiretto e indotto, superiore ai 200 miliardi, e un risparmio medio per famiglia sulle bollette pari a circa 1.000 euro;

non da ultimo occorre considerare la misura in ottica di leva ambientale: secondo Nomisma, le emissioni di CO₂ sono state tagliate ben del 50 per cento;

tuttavia la politica di questa maggioranza ha osteggiato e criminalizzato la misura, utilizzandola in maniera strumentale in vista della stesura della legge di bilancio e della relativa individuazione delle coperture;

le misure adottate dal Governo nell'ultimo anno hanno posto un blocco all'utilizzo della misura con gravi ripercussioni sia per il mercato edile che per i singoli contribuenti;

considerato altresì che:

con riferimento all'istituzione di un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, appare necessario effettuare una valutazione sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto;

l'imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell'impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al *fair value* o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio;

l'imposta in questione incide in modo rilevante (il 40 per cento) su importi inerenti ad una specifica voce del conto economico delle banche (il margine di interesse), la quale, come base imponibile del prelievo, dovrebbe preliminarmente essere considerata come idoneo indice di effettiva capacità contributiva;

come evidenziato dal servizio Bilancio del Senato, sussistendo la possibilità che soggetti che presenteranno risultati molto positivi in relazione a tale voce del conto economico, destinati quindi ad essere pesantemente incisi dall'imposta straordinaria, registrino tuttavia risultati di bilancio inferiori (anche significativamente) a quelli conseguiti da soggetti meno incisi dal prelievo, « *non sembra si possa escludere l'ipotesi di*

un'alterazione del nesso fra imposizione fiscale e capacità contributiva, fra l'altro nell'ambito della medesima categoria di contribuenti, con possibile sindacato negativo di costituzionalità »;

la Corte Costituzionale, come noto, ha ribadito come una misura fiscale di carattere discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza;

come sottolineato anche dall'Associazione bancaria italiana (ABI), nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite 8^a e 9^a nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, un notevole profilo di non ragionevolezza è relativo agli « extraprofitti »;

l'articolo 26 assume a base imponibile l'intero margine di interesse come individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti « extra » profitti derivanti dall'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito ». L'elezione di quella voce di bilancio mal si presta ad individuare una maggiore capacità contributiva;

a questo si aggiunga che tale misura di fatto si riduce, di fatto, a una patrimoniale liquidata quasi sempre applicando lo 0,1 per cento sull'attivo dei bilanci 2022;

il comma 3, infatti, vieta che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, possa essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;

nei primi sei mesi dell'anno, le principali banche italiane (che nel 2022 sommano l'80 per cento del margine di interesse di sistema), hanno registrato un incremento medio del 70 per cento della « voce 30 » del conto economico rispetto ai bilanci 2021;

il criterio utilizzato, pertanto, non appare idoneo al fine della qualificazione di extraprofitto dal momento che da una prima analisi emerge che nessuna delle banche italiane sarebbe tassata sul margine finanziario;

sarebbe oltretutto auspicabile l'individuazione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, e non solo delle banche, il cui presupposto impositivo sia dovuto ad una situazione eccezionale che porti, in un determinato periodo di tempo, ad un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti, esprime parere contrario.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 19 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,35.

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ (LABSUS) E, IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori

(ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO (n. 59)

(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Accogliendo la richiesta pervenuta da alcuni senatori per le vie brevi, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla seduta già convocata per domani.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(637) OCCHIUTO. – Disciplina delle imprese culturali e creative

(Discussione e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di sette articoli ed è diretto a promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce i requisiti che consentono agli enti privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa.

In particolare, agli enti privati è richiesto di avere quale oggetto sociale e di esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di creazione, valorizzazione e gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti, tra l'altro, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alle biblioteche e al patrimonio culturale, alla progettazione di *design* e di architettura, nonché alla organizzazione di eventi concernenti le suddette attività.

Agli enti privati che intendano acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa è, altresì, richiesto di svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché l'ente sia soggetto passivo di imposta in Italia.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale prevede l'istituzione, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di un'apposita sezione nella quale sono iscritte le imprese culturali e crea-

tive. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è affidato il compito di trasmettere annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte in tale sezione.

L'articolo prevede, inoltre, la possibilità, per le imprese culturali e creative, di adottare ed utilizzare la dicitura « Impresa culturale e creativa » o « ICC ».

Ad un decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro della cultura, è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in commento.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che esso provvede all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative che siano iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese e che perseguano determinate finalità, tra le quali la promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore, nonché la promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali.

L'articolo 4 riconosce alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La definizione delle modalità per la concessione del credito d'imposta è demandata a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 consente allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli altri enti pubblici di concedere a titolo gratuito alle imprese culturali e creative, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono. Agli enti pubblici è, inoltre, consentito dare in concessione o in locazione, per le medesime finalità, beni immobili di loro proprietà che richiedano interventi di restauro. Le imprese culturali e creative – specifica il relatore – si assumono l'onere di effettuare gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile nell'ipotesi di cessione a titolo gratuito, nonché gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione nel caso di locazione.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, la cui elaborazione è affidata a un Comitato di esperti nominati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il Piano è, quindi, adottato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dopo essere stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In relazione al Piano strategico, il relatore precisa che lo stesso è tenuto a conformarsi a determinate finalità, tra le quali l'incentivazione di percorsi di formazione – anche manageriale, finanziaria e gestionale – dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante la stipula di intese con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Menziona, infine, l'articolo 7, il quale apporta modificazioni all'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, indirizzate a prevedere e disciplinare la gestione di attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica anche mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati.

Intervenendo sull'organizzazione dei lavori, il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) fa presente di aver presentato, in qualità di primo firmatario, il disegno di legge n. 585, recante la disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale, assegnato alla Commissione in sede referente, in quanto recante una delega legislativa al Governo in materia di armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore. Chiede che la Presidenza si attivi al fine di individuare una modalità procedurale che consenta alla Commissione di esaminare il proprio disegno di legge.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge n. 585, essendo assegnato in sede referente non può essere congiunto all'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che i contenuti dell'iniziativa a prima firma del senatore Verducci potranno in parte essere valorizzati in sede di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame. Avverte peraltro che procederà d'ufficio ad abbinare l'esame di eventuali disegni di legge che i senatori vorranno presentare sul tema, se assegnati in sede redigente, con l'esame del disegno di legge in titolo.

Fa peraltro presente che la Commissione nel prosieguo dell'*iter* terrà altresì conto delle disposizioni relative proprio alle imprese culturali e creative, recate nel disegno di legge n. 1341, di iniziativa governativa, sulla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, attualmente all'esame della Camera.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. – Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Discussione e rinvio)

Il relatore CASTIELLO (*M5S*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, richiamando, innanzitutto, la relazione illustrativa, nella

quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge prende spunto da una proposta presentata nella XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montevecchi (Atto Senato n. 2661), si pone in evidenza come il tema della tutela e della promozione artistica della danza abbia interessato, nel corso del tempo, forze politiche di ogni schieramento, a conferma del carattere trasversale della finalità del provvedimento in esame.

Fa presente, quindi, che il disegno di legge, composto di cinque articoli, introduce misure a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del « professionismo » dei danzatori (oltre che di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, il quale dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche (sia quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 367 del 1996, sia la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, istituita dalla legge n. 310 del 2003), assumono la denominazione di « fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche ».

Con la nuova denominazione – sottolinea il relatore sulla base di quanto specificato nella relazione illustrativa – si intende esplicitare la pari dignità della danza con le altre arti e professioni nonché ribadire che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 2, mediante novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce tra le finalità delle suddette fondazioni la diffusione della danza in aggiunta alla diffusione dell'arte musicale (già prevista dalla vigente disposizione), nonché l'educazione della collettività alla danza, in aggiunta all'educazione musicale della collettività, già prevista dal testo vigente.

L'articolo 3 stabilisce criteri per la valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), gli indicatori di rilevanza della produzione risultino « premianti » per le fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici.

L'articolo 4 dispone che le fondazioni dotate, nel proprio organico funzionale, di un corpo di ballo sono tenute a mantenerlo o a ripristinarlo nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione (comma 1).

Inoltre, l'articolo impone alle fondazioni prive, alla data di entrata in vigore della legge, di un proprio corpo di ballo di presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di

bilancio delle fondazioni medesime. Lo studio di fattibilità reca specifici elementi informativi, indicati al comma 3. Infine, il comma 4 prevede che ciascuna fondazione provveda alla costituzione di un proprio corpo di ballo in proprio o in sinergia con un'altra fondazione, anch'essa priva di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della legge (fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinando le nuove risorse alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a celebrare il centenario della fondazione del Comune di Latina (allora denominato Littoria).

Specifica che il provvedimento è finalizzato a promuovere l'immagine della città in ambito nazionale e a livello internazionale attraverso la realizzazione di iniziative e progetti culturali, da perseguire mediante una fattiva collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole. Più in particolare, individua una serie di azioni celebrative che puntano alla valorizzazione dell'offerta culturale, architettonica e artistica, nonché ambientale e territoriale, con ricadute positive dal punto di vista del turismo.

Le azioni, oltre a promuovere la città di Latina, mirano anche a rafforzare la sinergia in atto fra la stessa e le altre città nuove del '900 dell'Agro pontino.

Il compito di coordinare le iniziative e di monitorarne lo svolgimento è assegnato ad un apposito Comitato nazionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio (o da loro delegati). Per le celebrazioni è previsto un contributo straordinario in favore di detto Comitato pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il disegno di legge in esame dispone altresì l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 », con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi del provvedimento, che è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Alla costituzione di detta Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Discussione e rinvio)

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), assente per impegni istituzionali, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di cinque articoli ed è finalizzato – come dichiarato nella relazione illustrativa – « al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei ».

Dà, quindi, conto dell'articolo 1, che definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala: l'adeguamento a settanta anni, in luogo dei vigenti cinquanta, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene; l'allineamento alla normativa europea per quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea; l'estensione da quaranta a sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto « silenzio-assenso » qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3 dispone l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

L'estensione dell'aliquota ridotta – ricorda il relatore sulla base di quanto si legge nella relazione illustrativa – consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Fa cenno, infine, all'articolo 5, che fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che esso individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento;

premessò altresì che, nello specifico:

le regioni, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, costituiscono gli *ITS Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e ai rispettivi ambiti di articolazione (articolo 2);

il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale *ITS Academy*, avviene in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede (articolo 3);

le Fondazioni devono altresì rispettare determinati requisiti e standard (definiti all'articolo 4) per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni *ITS Academy* nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento;

con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti *ITS Academy* operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri *ITS Academy* che operano nella medesima area (articolo 5);

sono altresì richiesti il possesso di determinati requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa da parte delle Fondazioni (all'articolo 6), nonché il possesso di alcuni specifici requisiti di onorabilità da parte del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi (articolo 7);

tenuto conto che:

l'articolo 9 prevede che la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al medesimo schema di decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue;

l'articolo 10 stabilisce che spetta alle regioni la verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli *ITS Academy* ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché del rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi;

l'articolo 11 dispone che le Fondazioni *ITS Academy* sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento in specifiche ipotesi, come ad esempio la presenza di evidenze di irregolarità e/o la non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente schema;

l'articolo 12 stabilisce che le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli *ITS Academy*, prevedendo, fra l'altro, che sia assegnato alle Fondazioni interessate un termine perentorio per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità, al fine di evitare la revoca dell'accreditamento;

l'articolo 13 prevede, nello specifico, i casi di revoca dell'accreditamento mentre l'articolo 14 regola le procedure per la revoca;

l'articolo 15 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un *ITS Academy* alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca. In caso di inerzia da parte della regione, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica;

l'articolo 16 reca la disciplina della fase transitoria;

valutati positivamente i richiamati contenuti dello schema di decreto in esame;

preso atto dell'intesa sull'atto in titolo sancita in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

ritenuto che l'approvazione del provvedimento riveste carattere di urgenza, considerato che costituisce un importante tassello nell'attuazione della riforma del sistema degli ITS previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime parere favorevole.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 19 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME E DI UNIRIMA (UNIONE NAZIONALE IMPRESE RECUPERO
E RICICLO MACERI), SULLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 7-00002 (ADEGUA-
MENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI)*

Plenaria

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure
urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circola-
zione stradale**

(Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, che reca misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e di

limitazioni della circolazione stradale finalizzate, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, a valorizzare i risultati conseguiti, nei diversi settori responsabili delle emissioni inquinanti, dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – firmatarie nel 2017 di un Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano – nonché ad assicurare l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO₂, che coinvolgono le medesime regioni.

L'articolo 1, comma 1, introduce dunque, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, l'obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti e di quanto previsto dal successivo comma 2.

Nelle more dell'aggiornamento dei piani, il comma 2 stabilisce che le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria N1, N2 e N3 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci), che rientrino nella categoria « Euro 5 », esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.

Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone presso le quali risultino superati uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 è inserita nei piani della qualità dell'aria delle regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 4 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nel rilevare che l'obiettivo dichiarato del provvedimento in esame è quello di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di emissioni inquinanti, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, sottolinea come, a suo avviso, il problema della qualità

dell'aria debba essere valutato non solo in relazione alle implicazioni in materia di mobilità ma soprattutto per le gravi ricadute sul diritto alla salute dei cittadini, quale diritto costituzionalmente garantito.

In tale contesto, ritiene che l'aver fissato al 1° ottobre 2024 la data oltre la quale sarà consentita l'introduzione di limiti alla circolazione dei veicoli da parte delle regioni non consenta di risolvere il problema posto dalle procedure di infrazione avviate negli scorsi anni, mentre i cittadini residenti nei territori della pianura Padana continueranno ad essere esposti a seri pericoli per la salute.

Si domanda quindi se, sulla base del dettato normativo del decreto-legge in esame, sia possibile per le regioni introdurre limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti prima del termine indicato nonché quali norme prevarrebbero nel caso in cui fossero le amministrazioni comunali – come già avvenuto nel caso del comune di Milano – ad introdurre previsioni più virtuose. Chiede dunque alla relatrice un approfondimento in tal senso.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe utile acquisire l'avviso delle regioni coinvolte dall'applicazione del provvedimento, anche mediante l'invio di memorie scritte.

Il PRESIDENTE assicura che procederà in tal senso.

La senatrice SIRONI (*M5S*) osserva che potrebbe essere opportuno effettuare un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE concorda con la richiesta della senatrice Sironi e propone di fissare a martedì 26 settembre, alle ore 18, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire, invitando i Gruppi a circoscrivere il più possibile il numero delle richieste.

La Commissione conviene.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) dichiara di condividere pienamente le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame, ai sensi delle quali le limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti dovranno essere applicate in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale. L'obiettivo fondamentale di tutelare la salute dei cittadini, a suo avviso, deve necessariamente essere coniugato con quello, altrettanto importante, volto a salvaguardare il diritto alla mobilità. Occorre dunque evitare che l'introduzione di provvedimenti restrittivi della circolazione possa incidere sul diritto dei cittadini a spostarsi nonché avere conseguenze negative anche dal punto di vista della sostenibilità sociale, visti i costi elevatissimi dei veicoli non inquinanti.

Il senatore TREVISI (*M5S*) sottolinea le difficoltà nel risolvere, con riferimento alle emissioni inquinanti, il conflitto tra diritto alla salute e diritto alla mobilità. A tal fine si può optare per l'adozione di provvedimenti coercitivi, come nel caso dei divieti di circolazione, ovvero di strumenti incentivanti. Dichiaro di ritenere del tutto preferibile questa seconda ipotesi e informo di avere recentemente presentato un disegno di legge per l'introduzione di agevolazioni fiscali per i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (A.S. 783). Nel sottolineare come lo scoglio principale alla diffusione delle auto elettriche sia il prezzo di acquisto iniziale, ancora molto elevato, mentre le spese per la gestione risultano assai convenienti rispetto a quelle dei veicoli ad alimentazione tradizionale, auspica che, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, possano essere individuate risorse da destinare al riconoscimento di incentivi per l'acquisto delle auto elettriche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 (n. 79)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – il c.d. decreto « sblocca cantieri » – ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità.

In base a tali disposizioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021, l'ingegner Gianluca Ievolella, Provveditore interregionale *pro tempore* alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia statale, complessivamente relativi a presidi di pubblica sicurezza nelle città di Palermo, Catania, Reggio Calabria e Crotone, individuati nell'allegato 1 al suddetto decreto.

L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2022 ha disposto la sostituzione del Commissario Ievolella, collocato in quiescenza, con l'ingegner Tommaso Colabufo, nuovo Provveditore *pro tempore*.

Essendo l'ingegner Colabufo passato ad altro incarico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2022 è stato nominato nuovo Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria l'ingegner Francesco Sorrentino.

Con l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame si procede dunque a conferire all'ingegner Sorrentino l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021.

Il comma 2 stabilisce che al nuovo Commissario straordinario si applichino le disposizioni del suddetto decreto, come modificato dall'articolo 6 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2022. Restano quindi in capo al nuovo Commissario le attribuzioni già conferite al precedente Commissario.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di disporre l'audizione del soggetto designato.

Il PRESIDENTE si riserva di effettuare la valutazione richiesta dal senatore Irto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso, nella seduta del 13 settembre.

Il relatore ROSA (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 19 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFLAVORO, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER (AIGET), DELL'ASSOCIAZIONE RESELLER E TRADER DELL'ENERGIA (A.R.T.E.), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI PRIVATI GAS E SERVIZI ENERGETICI (ASSOGAS), DI ENERGIA LIBERA, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DI CONFESERCENTI, DI ASSOCOSTIERI, DI CONFCOMMERCIO E DI ASSITERMINAL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 19 settembre 2023

Plenaria

113^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente ZAFFINI dà conto dei pareri non ostativi sugli emendamenti approvati trasmessi dalle Commissioni 1^a e 5^a. Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli ordini del giorno, rammentando la contrarietà espressa dal relatore e dal Governo.

Tutti gli ordini del giorno sono sottoscritti dalle senatrici ZAMBITO (PD-IDP), ZAMPA (PD-IDP) e CAMUSSO (PD-IDP).

Previa verifica della presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/790/1/10 è posto in votazione e respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano egualmente respinti gli ordini del giorno G/790/2/10, G/790/3/10, G/790/4/10, G/790/5/10 e G/790/6/10.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (n. 61)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) riepiloga inizialmente la disciplina di delega e la normativa europea sui medicinali veterinari alla base dello schema di decreto legislativo in esame. Passa quindi all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, il cui Titolo I (articoli da 1 a 3) reca le disposizioni generali, riguardanti finalità, definizioni e autorità competenti.

Il Titolo II (articoli da 4 a 16) reca le disposizioni in materia di immissione in commercio, mentre la disciplina riguardante la detenzione, la fornitura e l'impiego dei medicinali veterinari è recata dal Titolo III (articoli da 17 a 30).

Il Titolo IV (articoli da 31 a 37) dispone circa le scorte dei medicinali veterinari.

Il successivo Titolo V (articoli da 38 a 40) detta una serie di disposizioni sulla pubblicità dei medicinali veterinari.

La materia dei controlli e delle sanzioni per la violazione delle disposizioni precedenti è recata dal Titolo VI (articoli da 41 a 42), mentre il Titolo VII reca le disposizioni finali.

Infine, l'Allegato I elenca le tipologie di medicinali veterinari la cui somministrazione deve essere effettuata soltanto dal medico veterinario; l'Allegato II definisce le modalità di impiego del codice a lettura ottica di identificazione sulle singole confezioni dei medicinali veterinari immessi in commercio; l'Allegato III indica la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione semplificata dei medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia; l'Allegato IV riguarda il Sistema informativo di tracciabilità; l'Allegato V contiene disposizioni di dettaglio concernenti la pubblicità dei medicinali veterinari.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*), sottolineate l'elevata complessità tecnica del provvedimento e la sua rilevanza, suggerisce lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Preso atto dell'avviso favorevole del relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), il PRESIDENTE propone ai Gruppi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di domani, mercoledì 20 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

Plenaria

114^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(449) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni in materia di mobilità personale delle persone con disabilità

(Discussione e rinvio)

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) specifica in primo luogo le finalità del disegno di legge in discussione, di cui all'articolo 1, consistenti nell'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale e in favore delle persone con disabilità, di prestazioni, protesi, ortesi e ausili tecnologici, nell'ambito di specifici piani riabilitativo-assistenziali.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento annuale del nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi su misura, valido al fine dell'applicazione della disciplina sui livelli essenziali di assistenza. Tale aggiornamento deve comprendere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e contemplare modalità di erogazione e di fornitura specifiche per il soggetto interessato.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una Commissione, avente la competenza per le determinazioni in merito alle domande di inserimento di modelli nel repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 concerne la data di entrata in vigore.

Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) valuta favorevolmente il disegno di legge, facendo riferimento alle esigenze concrete delle persone con disabilità. Ritiene peraltro utile compiere opportuni approfondimenti per mezzo di un ciclo di audizioni.

Il senatore ZULLO (*FdI*) si esprime a sua volta positivamente in merito al provvedimento in titolo. Sollecita quindi una riflessione sulle modalità di acquisto e fornitura degli ausili, qualora su misura, rimarcando che l'attuale ricorso alle procedure di gara determina tempi di attesa eccessivi e spesso una qualità insoddisfacente del servizio.

Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta relativa alle audizioni e invita i Gruppi a segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 21 settembre 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 19 settembre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle 13,40.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*PD-IDP*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*), e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Angelo ROSSI (*FdI*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Martedì 19 settembre 2023

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,05

